







DEL MODO

DI TRATTARE, STUDIARE, E DECIDERE

LE CAUSE CIVILI

LUCCA
TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE GIUSTI
1840

Per varios usus artem experientia fecit
Exemplo monstrante viam.
Manil. lib. 1. Astron.

L' EDITORE

C. Svetonii Tranquilli de vita XII. Cæsarum etc. *Questa intitolazione lessi io passando tempo indietro presso un rivenditore di libri vecchj di questa nostra Città, e la lessi in un libro, che per essere di caratteri antichi e colle lettere iniziali colorite, richiamò la mia attenzione. Il libro era gettato aperto sopra un paniere pieno pure di altri libri e di carte. Mi accostai, e presolo in mano conobbi che il libro era stampato in Venezia dal Rubeo nel* 1490 (a), *e che conteneva, oltre le vite di Svetonio, ciò che delle vite de' Re e degli Imperatori Romani scrissero Elio Sparziano, Giulio Capitolino, Elio Lampridio, Trevellio Pollione, Flavio Vopisco, Eutropio, e Paolo Diacono — Di più osservai che nel margine esistevano scritte a penna delle note, alcuna delle quali avendo letto, mi apparve piuttosto cu-*

(a) *Quæ omnia accuratissime Venetiis impressa sunt per Joannem Rubeum de Vercellis anno a natali christiano* M.CCCC.LXXXX. *die* XV. *Julii.* Così nell' estrema pagina del suindicato libro.

e decidere le Cause civili — *manoscritto privo d' indicazione del nome dell' autore, ma che nella prima pagina portava notato* — scritto nel 1827 — *senza che però accennasse il luogo ove era stato scritto.*

Principiai a leggerlo così alla sbadata, ma con mia sorpresa la lettura a poco a poco incominciò ad eccitare in me qualche interesse al segno, che lo percorsi tutto di seguito, e ne provai piacere, perchè mi parve trovarci dentro molte verità, che mi abbracciavano propriamente l' animo.

Tornai a rileggerlo più attentamente dopo qualche mese, e sempre più mi parve che la verità fosse in quel manoscritto. Allora dissi a me stesso — In un tempo, in cui si stampano tante cose inutili, non potrei io stampare questo manoscritto, che pure potrebbe essere buono a qualche cosa in un articolo così interessante come quello dell' amministrazione della giustizia, tanto più che l' autore, per quel che dice in sul principio, l' aveva pure composto nella speranza e nella veduta, che potesse riuscire giovevole a chi dovesse occuparsi di simile materia?

Ecco per quale strana combinazione esce alla luce questo piccolo libro, figlio dimenticato, per quanto sembra, dal padre suo.

AGLI AMATORI DEL VERO, E DEL GIUSTO

L' Autore

Questo piccolo libro contiene alcuni miei pensieri sull' amministrazione della giustizia nelle vertenze civili; pensieri che io ho ridotto in iscritto per modo di chi occupato continuamente di una scienza e di un officio non sa, per così dire, che parlare o trattare della scienza o dell' officio stesso, (1) giusta il detto Oraziano — *tractant fabrilia fabri* — Lungi dunque pertanto, che io pretenda con questi miei scritti erigermi in censore e maestro, scrivo per soddisfare il mio istinto, mosso dall' impulso del più vero amore del retto e del giusto, e scrivo inoltre senza alcuna veduta positiva che io m'abbia, ma in un modo solamente ipotetico. Intanto io vo delineando in queste carte il mio sistema di giudicare nelle vertenze civili, perchè se alcuna cosa esso contenga, che dir si possa buona e giovevole, sia dato il valer-

sene, secondo le circostanze di tempi e di luoghi, a chi debba occuparsi di questo ramo d'amministrazione governativa.

Vero è che il mio sistema, comecchè ipotetico, non è per altro fondato semplicemente sulla mia immaginazione, e sulla catena de' miei ragionamenti; esso ha una base più solida, e più sicura, sulla osservazione, e sull'esame di quanto è stato detto e fatto in passato nella soggetta materia. Nè io credo che in questo genere di cose, debba troppo facilmente desiderarsi la novità, ma che giovi anzi assaissimo il tenersi per lo più alquanto all'antico ed usato. Esistono su questa materia istituzioni che sono derivate dall'esperienza di secoli. È impossibile il distruggerle, senza distruggere al tempo stesso i fondamenti i più essenziali di un buon metodo di amministrazione di giustizia. D'altronde i tempi mutano, e le abitudini degli uomini si cangiano colle varie vicende, che si succedono sulla terra; per lo che voglionsi di necessità adattare i metodi anche a' nuovi usi. Per conseguenza io sono d'opinione che debba molto pregiarsi, e valutarsi, ma non seguirsi poi ciecamente il vecchio, e molto meno gettarsi troppo facilmente dietro il nuovo, che riluce spesso di un fulgore più appa-

rente che vero. I due eccessi possono essere ugualmente perniciosi. Vuolsi prendere ed adottare il buono, e l'utile dovunque egli si trovi. Ecco perchè nel sistema, che io accenno, ho creduto seguire in parte le savie istituzioni già esistenti, e adottare nel tempo stesso ciò, che una lunghissima esperienza ha mostrato altrove savio e vantaggioso, ed ho creduto inoltre non dovere escludere alcuni de'nuovi usi nati fra le vicende dei tempi nostri, e confacienti in conseguenza a' nostri costumi. Ma quando io mi allontano da'metodi fin qui praticati, non intendo già, con questo, riguardare tali metodi siccome assolutamente difettosi e cattivi. No; se non adotto in alcune parti i metodi esistenti, ciò è perchè sono essi incompatibili col mio sistema tendente, secondo che a me sembra, ad ottenere una più sicura, e più spedita maniera di distribuire a ciascuno il suo. Così quando io abbracciando in gran parte gli usi di un famoso Tribunale Italiano, qual'è quello della Ruota Romana, li vario in diversi modi, non voglio già con ciò condannare quegli usi stessi, ma intanto io porto ne'medesimi qualche cangiamento, affine di adattarli ad un sistema alquanto diverso, e che io reputo più conveniente alla retta e celere

amministrazione della giustizia (2). Finalmente anche quando trascegliendo qualche nuova disciplina di altri popoli la correggo in modo da renderla, senza dissonanza, unita ad altre regole alquanto più vecchie, non pretendo, con questo, di disapprovare assolutamente sì fatte novità, ma le cangio in parte, per farle consentanee al mio sistema, e perchè mentre sono elleno forse buone, ed utili là dove nacquero, cessano talvolta, a parer mio, di essere tali trapiantate in altro suolo in mezzo a costumi, ed interessi diversi da quelli indigeni e proprj del loro clima natio (3).

Siccome il mio libro, lungi di aver l'aspetto di una opera erudita ed elaborata, non presenta che la serie de' miei pensieri disposti secondo l'andamento naturale relativamente alle attribuzioni del giudice di una vertenza civile, che corre la sua sorte davanti ai Tribunali, non ho quindi voluto interrompere il corso delle mie idee per via di autorità e di dottrine, che come avrebbero assaissimo adornato il mio lavoro, per se nudo e semplice, così avrebbero al medesimo tempo distratto molto l' attenzione di chi legge dall'ordinata concatenazione de' miei ragionamenti. Solo a maggiore ajuto di qualche mia idea, e per un certo ornato veniente quasi

spontaneo e naturale accessorio alla materia, ho aggiunto alcune note in diversi luoghi del mio opuscolo, le quali mentre possono essere di qualche diletto a chi le legga, non sono però propriamente necessarie alla sostanza ed al progresso del mio dire; cosicchè possono esse tralasciarsi affatto, senza perdere punto di quanto forma il soggetto dell' opuscolo stesso. Nemmeno sono io voluto scendere alla piena e distinta specialità di tutte le parti, con cui si potrebbe il mio sistema porre in esecuzione, ma mi sono contentato di accennarle di volo, e per così dire all' ingrosso; giacchè io scrivo per modo soltanto mero ipotetico, come ho detto di sopra, e d' altronde quanto sarebbe facile, se il bisogno lo esigesse, riesce inutile del tutto, ed anco increscevole, l' occuparsi per via di misure e di precisione di parti, di una descrizione quasi materiale, che infrattanto non ha oggetto veruno positivo e pratico. Ma se altri pensasse che il mio metodo dovesse, per la sua natura, incontrare delle difficoltà nel modo di eseguirsi, io mi contenterei rispondergli coll'esempio della Ruota Romana, da' cui usi, come può ravvisare chi li conosce, ho io desunto in sostanza il mio sistema, portandolo ad un andamento e più semplice e più spe-

dito di quel che a me sembrano concedere le istituzioni, per altro sempre rispettabili, di quell' insigne Tribunale (4).

Io presento un sistema di giudicatura, che per le ragioni, su cui mi baso, reputo migliore degli altri, perchè tale a me sembra, senza che frattanto io abbia la presunzione di pretendere, che tale debba sembrare anche agli occhi altrui. Ciò che io dico è per solo amore della giustizia. Io posso essermi ingannato nelle mie osservazioni e ne' miei riflessi. Mi giustificheranno sicuramente presso i dotti, e leali amatori del pubblico bene, l' intenzione rettissima che mi ha mosso a scrivere, e lo scopo, che analogo alle mie continue occupazioni, ho preso a soggetto delle mie meditazioni, cioè la retta e celere amministrazione della giustizia, di cui non avvi forse cosa, che più essenzialmente appartenga al bene ordinato regime della civile società (5).



NOTE DELL' INDIRIZZO DELL' AUTORE

(1) Ovid. Lib. 4. De Ponto.

Scilicet est cupidus studiorum quisque suorum.
Tempus et assueta ponere in arte juvat.

(2) Il cangiamento il più essenziale che io porto nel sistema della Ruota Romana si è nell' uso, con cui si sogliono in quel Tribunale decidere con una celerità estrema, le cause che si propongono, mentre la loro definitiva risoluzione poi per via di sentenza rimane abbandonata ad un tempo indeterminato, che diviene sovente lunghissimo, a motivo delle molte, e replicate proposizioni, a cui si dà luogo, di una sola questione. Io ho creduto pertanto dover raddoppiare il tempo destinato allo studio, e alla definizione delle cause in ciascuna proposizione, e ristringere poi ad un numero limitatissimo, secondo i casi, le proposizioni della causa medesima, ed evitare le inutili replicate decisioni, accelerando per tal guisa assaissimo, e riducendo ad un termine fisso e precisato la risoluzione finale, ossia l' emanazione delle sentenze. (*)

(3) In massima io mi professo amante più delle cose italiane, che delle straniere, e ciò non tanto per indole e per inclinazione, quanto e molto più, perchè e coll' osservazione e colla esperienza mi sono convinto, al meno in ciò che concerne la materia di cui mi occupo, che gli usi e i sistemi italiani, se si prescinda da er-

(*) *Queste cose furono dall' Autore scritte prima che nella Ruota Romana fossero introdotti diversi cangiamenti, quali vi esistono oggi.* L' EDITORE

rori e difetti proprj di certi tempi trascorsi e comuni più o meno a tutte le Nazioni, sono più che qualunque altri fondati sulle leggi immutabili della natura. Io non posso per certo lodare quelli che corrono dietro e applaudiscono tutto ciò che ci viene d'oltramonte, senza riflettere se e come convenga sempre alla nostre proprie leggi, al nostro carattere, e ai nostri costumi.

(4) L'essermi esercitato per qualche tempo nella giudicatura in quel celebre Tribunale mi ha dato luogo di conoscere nella loro saviezza, e ne' loro rapporti gli usi quanto prudentemente in esso stabiliti, altrettanto religiosamente e costantemente conservati.

(5) *Plut. Oper. moral. Commentar. in princip. requir. doctrin. Basileæ* 1541 *mihi pag.* 192. *D.* — *Veteres ita et loquuntur et scribunt, et docent, absque justitia, principatum recte gerere ne Iovem quidem ipsum posse.*



DEL MODO

di trattare, studiare, e decidere

LE CAUSE CIVILI



PROEMIO

Il sistema di amministrare la giustizia nelle materie civili, per quel che riguarda specialmente l'ufficio del giudice, ossia il modo il più preciso, e diretto *di trattare, studiare, e decidere* le questioni, che sui diritti e sulle cose nascono fra' cittadini, è lo scopo ed il soggetto, al quale si è volta da qualche tempo la mia mente, seguendo il confronto delle idee, che il progressivo andamento de'miei studj, e la duplice esperienza nata dall'esercitato ministero di difensore e di giudice, hanno naturalmente presentato al mio intelletto.

Quando io dico » *del modo di trattare le cause civili* » non intendo già parlare dell' attitazione delle medesime propriamente detta, ossia delle leggi di procedura. Mentre so quanto in questa parte sia difficile a formarsi, e porsi in esecuzione un regolamento pienamente perfetto, e tale, che precluda la via ai ritrovati della ferace astuzia

degli uomini, è altrettanto certo che questo ramo di legislazione non è propriamente l'oggetto che io prendo di mira. In conseguenza io non entrerò a parlare di procedura, se non tanto quanto è di necessità connesso colle parti, e co' doveri proprj del giudice. Quando dico — *del modo di studiare le cause* — non intendo dire delle regole, onde applicare ai casi pratici la scienza legale, di cui suppongo a dovizia forniti quelli, che esercitano l'ufficio di giudice. Ognun comprende facilmente quanto sarebbe strano, incerto, ed incongruo il voler precisare e fissar regole in cosa, che dipende affatto da una naturale aggiustatezza di mente, che unita ad uno studio lungo ed indefesso del gius positivo, ed unita egualmente all'osservazione, ed all'esercizio forense, dà quel resultamento che forma propriamente ciò, che si chiama criterio legale. Quando pertanto io dico — *del modo di studiare le cause* — intendo dire del metodo più facile, e più pronto di afferrare, mi sia permesso l'esprimermi così, ed impossessarsi di una questione pratica, e conoscerla speditamente in tutta la sua estensione, in maniera da poterne, colla maggiore celerità, ravvisare tutti i rapporti, e fissare il vero punto da esaminarsi, discu-

tersi, e definirsi. Quando dico — *del modo di decidere le cause* — non intendo entrare nè toccar nemmen da lontano, i principj di giustizia naturale e civile, di cui debbono essere esperti conoscitori i magistrati, e molto meno intendo portar regole e precetti relativi all' integrità e buona fede de' giudici, ma intendo solo parlare del modo più spedito, e più consentaneo alla facile e franca risoluzione delle cause, ed alla ponderata e libera emissione de' respettivi voti de' diversi giudici ne' tribunali collegiali, dove più facilmente possono, malgrado la buona volontà di quelli che gli compongono, nascere inconvenienti gravissimi.

I metodi di trattare, studiare, e decidere le cause sono necessariamente fra loro connessi. Nella perfetta consonanza ed armonia di essi consiste il più celere ed il più sicuro modo di amministrare la giustizia. Più son essi incerti, arbitrarj, intralciati fra loro, e più difficile e più pericoloso riesce l' esercizio dell' officio del giudice. È certo che il buon metodo fa il buon giudice, e viceversa il cattivo metodo rende spesso inutile l' abilità di un giudice anche dottissimo.

CAPITOLO PRIMO

DEL MODO DI TRATTARE LE CAUSE CIVILI

---

§. 1.

De' Tribunali

Molto è stato detto, e molto è stato fatto e variato in diversi tempi sulla formazione de' tribunali. V' ha chi gli vorrebbe tutti collegiali; v' ha chi preferisce i singolari. Io sono del sentimento di coloro, che distinguono i tribunali di prima, da quelli di ulteriore istanza, ed i primi ristringono ad un giudice solo, e compongono i secondi di più giudici. Difatti cosa essenziale e necessarissima nell' amministrazione della giustizia è la sollecitudine e la speditezza. Ad ottenerla serve mirabilmente l' unità del giudice. L' esperienza lo dimostra. Un uomo solo conosce la cosa, ne forma il suo criterio e decide. In un collegio ciascuno deve conoscere, formare il suo criterio, concorrere e confrontare col respettivo sentimento degli altri e infine decidere. Oltre di che davanti un giu-

dice solo si compila con maggior celerità, strettezza e precisione il processo degli atti, che deve poi servir di base e fondamento principale della lite fino al suo esito finale. La speditezza non deve essere disgiunta dalla necessaria maturità, e dalla sicurezza del giudizio, specialmente definitivo. Un tribunale composto di più persone, che concorrono ad esaminare la cosa stessa, ha ne' risultati delle sue deliberazioni, la presunzione d' ingannarsi più difficilmente e in conseguenza di decidere più rettamente di un giudice solo. Sia dunque il tribunale d' appello composto di più giudici.

Il sistema de' giudici singolari in prima istanza non è già, siccome taluno pensa, una occasione di protrarre i litigj, a causa di suscitare facilmente un più copioso numero di reclami. No; è un errore il credere, che il litigante succumbente si acquieti con facilità ad una prima sentenza. perchè proveniente da più persone. Chi perde tiene per ingiusta ed erronea la sentenza, che l' ha colpito, qualunque siasi il fonte, dal quale emana.

I tribunali di appello debbono esser pochi, e meglio uno solo. Giova in questo rapporto aumentare il numero de' giudici collegialmente riuniti in un corpo, e diminuir quello

de' corpi distinti. La moltiplicità de' tribunali di appello toglie l'unità della massima di giudicare, lo che quanto sia pregiudicevole ognun l'intende. Dio solo è giusto per essenza. Gli uomini, per quanto abbiano fatto e detto per precisare le idee ed i rapporti della giustizia applicabili ai diversi casi pratici, son troppo fra loro varianti nel percepire, troppo discordi nel confrontare, e nel decidere. Le leggi anche le più precise e chiare, sebbene molto abbiano previsto, il più non hanno potuto prevedere. Sono esse l'opera dell'uomo, e l'uomo è troppo limitato di fronte all'immensa quantità de' casi possibili. Di qui la necessità delle interpetrazioni, dell'uso dell'autorità di quelli, che più degli altri hanno approfondito le cose, dell'esempio di chi ci ha preceduto nell'officio del giudicare, in somma di ciò che chiamasi pratica forense. Sparsa per una serie quasi innumerevole di libri questa scienza del foro è un mare senza limiti, ed è ben difficile il sapervi pescare. Avvi chi ha creduto potersi emergere da questo mare, mediante una nuova legislazione; ma la legge nuova, che può essere spesso utile, talvolta necéssaria, non fa che accrescere le sorgenti de' dubbj, e però dei commenti, e delle interpetrazioni, per cui

s' impingua sempre più l' immensa mole della giurisprudenza pratica. È uno sbaglio di menti leggiere e nemiche dello studio lungo e faticoso, il credere che un nuovo Codice possa rendere inutili gli infiniti volumi forensi; questi divengono sempre più necessarj.

In questo stato di cose, che io credo uno di quei tanti mali che esistono irrimediabili fra gli uomini, vuolsi tener per meglio ciò, che è meno pregiudicevole; e meno pregiudicevole diviene senza dubbio questa inevitabile situazione a misura, che più si diminuisce in essa l' incertezza e la varietà delle cose, e più si aumenta la loro fermezza e stabilità. È dunque necessario fissare e tener saldo permanentemente nella giurisprudenza pratica il maggior numero di massime e dottrine, che sia possibile, anche quando taluna di esse fosse men che giustissima, men che del tutto consentanea alla lettera della legge. Questa verità è stata pur conosciuta e adottata nel foro, ed ognun sa che vi sono errori stabiliti e mantenuti in modo, che oggimai sarebbe condannabile chi volesse rimoverli; poichè col rimoverli si varierebbe la consuetudine conosciuta e stabilita, e si andrebbe incontro all' incertezza, che è il male peggiore che possa esistere in questo genere di cose.

Dove sono diversi e molti tribunali di appello, che nel giudicare formano stato, è ben difficile, e quasi impossibile, (tanta ella è la varietà delle menti umane) che si possano stabilire delle massime uniformi di giurisprudenza. Da ciò ne segue il vedersi gli abitanti di un medesimo territorio, sudditi dello stesso Principe, governati dalle medesime leggi, essere con sorprendente diversità regolati ne' loro diritti, secondo che porta la località, ed il ripartimento della giurisdizione de' diversi tribunali d' appello, che nel confermare la sentenza del primo giudice stabiliscono una *regiudicata,* contro di cui non v' ha rimedio ordinario, e che vale quanto l' invariabile verità considerata nella sua essenza. Sia dunque, se le circostanze di estensione di suolo e di quantità di popolazione il consentano, uno solo il tribunale d' appello.

Bisogna osservare di ritrarre dai tribunali collegiali un vantaggio reale, e non una pura illusione, la quale per verità forma nel volgo il loro credito. Si va troppo materialmente. Sono molte teste a giudicare; dunque ben giudicato. La cosa riman sempre dentro i limiti di una semplice presunzione. L' illazione è mal sicura in genere, ed è in-

certissima poi in ispecie là, dove i tribunali sono costituiti in maniera, che, sia in forza del ristrettissimo numero de' giudici che gli compongono, per esempio di *tre*, sia in virtù del metodo che si stima da molti buono, perchè presenta una certa speditezza, di giudicare sempre per voti di numero dispari, la decisione dipende molte volte da un voto solo, che è bastante a dare il tratto alla bilancia; il qual voto può essere spesso il più leggiero, e il meno fondato in diritto. Sì; avviene sovente che ne' tribunali collegiali così costituiti un voto solo, nell' equilibrata disparità degli altri, decide la controversia. Con questo metodo, se i voti sono, come debbono essere, liberi affatto, senza dar luogo a vincersi e strascinarsi l'un l' altro i giudici, si viene sicuramente a perder quasi del tutto l' utilità de' tribunali collegiali, e non rimane che l' apparenza e l' illusione. Il vantaggio reale ed immancabile de' tribunali collegiali si ritrae dalla parità de' votanti in modo, che la risoluzione sia fondata sopra una proporzione ben preponderante dei decidenti, che sono di un sentimento, rimpetto a quelli, che sono del contrario. Ma questo vantaggio, che non vuolsi certo trascurare, non deve esser poi causa di troppo ritardo

per le sentenze definitive. La cosa è facilmente conciliabile, ed io lo mostrerò allorchè mi occuperò del modo di decidere le cause.

Si deve ne' tribunali collegiali evitar tutto ciò, che può mettere a contrasto gli spiriti dei giudici, che li compongono. Sia quindi tolta ogni causa d'emulazione fra di loro; giacchè non v' ha di peggio che il porre un punto di concorrenza fra più persone componenti lo stesso corpo. Questo può con verità dirsi il pomo della discordia. Per quanto virtuosi i giudici, sono sempre uomini, e come tali deve governarli la legge.

Rispetto ai tribunali rimane solo ad osservare, che in ogni Stato è necessario un supremo tribunale regolatore, che fissi, e tenga ferme le massime di giurisprudenza pratica da seguirsi da' tribunali tutti subalterni. Se il tribunale di appello è uno solo, questo è pure di sua natura, ed efficacemente quello che costituisce la norma di tutti gli altri. Diversamente un tribunale che debba giudicare soltanto fra le due difformi sentenze de' primi e secondi giudici, non potrà mai fissar regole per tutti i casi che avverranno, perchè molti saranno definitivamente decisi dai tribunali d'appello, senza che esso abbia luogo di pronunciarvi, e così la varietà delle

massime non sarà evitata. In ogni modo è sommamente necessario che il tribunale supremo tenga sempre, e costantemente ferme le sue dottrine in guisa, che ogni giudice che sale ed entra a far parte di quel tribunale, deve affatto spogliarsi di ogni sua opinione, che non sia consentanea a quelle stabilite già dal tribunale stesso, quali egli deve abbracciare interamente. I tribunali inferiori poi debbono di necessità uniformarsi alle massime fissate, e costantemente serbate dal tribunale regolatore, qualunque elle sieno in particolare le opinioni di ciascun giudice individualmente considerato. Nè in ciò si fa violenza alla coscienza de' magistrati. Il bene universale è legge suprema; e bene universale è che si sappia da tutti con sicurezza quali sono le massime di giurisprudenza, che regolano i diritti de' cittadini. Queste massime così conosciute e stabilite acquistano forza di legge per gius consuetudinario, e lungi da non dovervisi i giudici uniformare, peccano anzi nel loro officio, allontanandosene. Essi portano, così operando, la confusione nella legislazione esistente, e violentano e contrariano spesso la volontà di chi dispose, o di chi contrasse, che si suppone sempre si sia voluto uniformare agli usi, ed alle massime ricevute.

§. 29

De' Giudici

Possono i giudici con verità dirsi per la giurisdizione, di che sono rivestiti, e per l'officio imponente, che esercitano, quasi una emanazione dell'autorità suprema del Principe (1). Quindi debbono i giudici, affine di essere esattissimi in distribuire fra' cittadini le sostanze, e i diritti, e sapere al tempo stesso conservare quella dignità, che è inseparabile dal loro ministero, aver sempre innanzi agli occhi questa loro derivazione.

Dotti nella giurisprudenza (2), addestrati agli affari contenziosi, integerrimi nella loro onestà, pazientissimi nell' esercizio del loro officio debbono essere i giudici. Come per essere buon difensore giova assaissimo l'essere stato buon giudice, così per essere buon giudice giova infinitamente l'essere per qualche tempo stato buon difensore. Conosce bene le arti e le finezze altrui quegli che è stato uso di adoprarle. Ho detto *per qualche tempo*, perchè ho veduto coll' esperienza, che ordinariamente, e salvo qualche caso di eccezione, chi troppo a lungo si è abituato a fare da difensore non riesce poi felicemente

gato, e si crederà dai più che tu possa essere stato mosso in grazia di quegli officj e di que' prieghi: o tu deciderai contro chi ti faceva delle premure, e che forse anche in buona fede credeva giusta la causa a pro della parte da lui favorita, e te lo farai così nemico. Vero è che per uscire decorosamente e onestamente da questo bivio, giova assaissimo il segreto, che dee religiosamente serbarsi, e di cui parlerò in appresso. La libertà e la indipendenza de' giudici dee mantenersi sempre nell' apparenza al pari che nella sostanza, nè bassezza e timore, nè speranza e favore debbono giammai adombrarla. La giustizia è una vergine sommamente schietta, sommamente schiva, ogni vapore la macchia e l'avvilisce.

Il giudice mentre debbe esser facile e condiscendente co' litiganti e co' difensori, e dar così luogo (a norma però de' regolamenti i quali vogliono essere su questo particolare precisissimi e rigorosamente osservati) di esporgli le loro ragioni qualunque, sebbene anche le ravvisi talvolta d' altronde mal fondate ed effimere, deve però al tempo stesso sostenere convenientemente la sua dignità, non abbassarsi mai, aver sempre presente l'autorità della legge che egli rappresenta,

e soprattutto non lasciarsi nè sopraffare nè imporre dalla franchezza talvolta smodata de' difensori (4).

Non deve il giudice esternar mai in alcun modo il proprio sentimento in una causa da decidersi. Lo scoprirsi è spesso nocevolissimo alla definitiva risoluzione, specialmente ne' tribunali collegiali. La Ruota Romana, che vuolsi nominare per gloria dell' Italia, e per modello di tutti i tribunali (5) ha per istituzione essenziale il solenne giuramento di tutti quelli che la compongono di non rivelar mai in alcun modo, nè prima nè dopo la decisione, il parere proprio o d' altra persona del tribunale relativamente ad una causa. Questa savissima istituzione, che è tanto utile sotto tutti gli aspetti per la libera amministrazione della giustizia, io vorrei che fosse resa comune ai tribunali tutti composti di più giudici. Quanto bene ne avverrebbe! quanti inconvenienti si eviterebbero!

Il buon giudice, che cerca solo la verità, deve opporre difficoltà indistintamente ad ambedue le parti litiganti, e sentire le loro risposte. Nella sua quiete poi si riserbi il ponderarle e farne quel conto, che crederà che meritino. La sentenza uscendo dal seno del più impenetrabile segreto presenti il risultato del-

l'opinione del tribunale, senza che apparisca mai nemmeno l'ombra del dissenso fra i giudici. Quanta dignità, quanta fiducia si concilia in tal maniera ne' popoli ad un corpo di magistrati costituito, per distribuire frai cittadini a ciascuno ciò che gli è dovuto! Potrà forse qualche volta soffrirne un tal poco l'amor proprio di alcuno de' giudici, ma questa considerazione vuolsi ben volentieri trascurare e sacrificare all' utile pubblico. Chi amministra la giustizia tanto più è pregevole, quanto è più scevro di passioni (6). Una sola deve esser la passione del giudice; la retta distribuzione del mio, e del tuo fra' litiganti.

È vero in genere che la legge deve lasciare ai giudici il minor arbitrio possibile; ma è altrettanto vero ugualmente che un certo arbitrio ne' giudici è sommamente necessario. Questo arbitrio deve specialmente esercitarsi, pel vero interesse de' litiganti, a sopire ed estinguere i dubbj e le contestazioni, resecando con taglio franco e risoluto, secondo le opportunità delle circostanze, le inutili questioni artificiosamente suscitate e interposte per ritardare lo spedito andamento delle cause, e accelerando in tal guisa il fine delle medesime; ad ottenere il quale fa d'uopo soffogare nel loro nascere, troncare, e rimuovere le stu-

3

diate tergiversazioni. Se si eccettuino poche regole più generiche, che voglino accuratamente stabilirsi rispetto alle questioni incidentali, giova per tutto il resto l'abbandonare la pronta resoluzione di simili vertenze alla prudenza e saviezza de' giudici. È molto miglior consiglio il piegare su questo inverso l'arbitrio, cui si dia possa di dileguare *in arena* gli ostacoli, che altri tenti d'opporre alla spedita amministrazione della giustizia, di quello che precisare con minute ordinazioni l'andamento di progressiva procedura, la quale suole pur troppo bene spesso somministrar mezzi e materia all'arte de' difensori di moltiplicar quegli ostacoli medesimi, che si vorrebbero distruggere, senza che frattanto il giudice possa apporvi riparo alcuno.

§. 3.

De' difensori

Sommamente nobile, sommamente pregevole è il ministero degli avvocati e de' difensori; ma quanto costoro sono utili nella civile società se si contengano ne' limiti de' loro doveri, altrettanto divengono perniciosi se per avventura pieghino all' abuso del pro-

prio ingegno. L'abitudine di esercitarsi nell'arte del dire, di raffinare di continuo l'acume della mente per trovare e dar risalto ai motivi di difesa, lo studiare continuamente il cuore e la mente de' giudici per valersene con destrezza, secondo l'opportunità delle circostanze, una certa franchezza in asserire, una certa imperturbabilità in rispondere, tutte queste ed altre simili qualità, che costituiscono l'abilità de' difensori, formano di essi altrettanti uomini destri ed avvedutissimi. Se questa operosa avvedutezza s'incontra in un legista unita ad un verace fondo di rettitudine e di probità, ad una eloquenza gastigata e modesta, ella forma il buono ed onorevole difensore. Ma se all'incontro si accoppia colla effrenata e vana verbosità, colla turgida superbia, o coll'avidità del guadagno, e in conseguenza colla poco buona fede, ella forma un uomo, non che pericoloso, dannoso all'umana società, un eccitatore e fomentatore di liti e di discordie. Da questo fonte le inutili e provocate moltiplicazioni delle cause, la lungaggine disastrante protratta per le vie le più studiate, la confusione ad arte portata nelle cose più semplici, la sorpresa addosso de' giudici, e quindi il discredito e il disonore dei tribunali. Spet-

ta alla legge il togliere, o almeno il diminuire inconvenienti sì gravi, stringendo e vincolando nelle loro operazioni i difensori in modo, che mentre sia libero ai buoni di fare il maggior bene di che sieno capaci, restino astretti gli altri a fare il minor male possibile.

Per ottenere ciò bisogna muovere da più alto principio. Bisogna limitare il più che sia possibile il numero de' difensori. Meno essi saranno, e meno liti intorbideranno la pace delle famiglie, come la intorbidano a gran danno de' patrimonj e della morale. Non mancano metodi conosciutissimi per arrivare a questo scopo. Si determini invariabilmente il numero de' difensori; si frappongano gravi difficoltà, e si adoperi rigore di disciplina e di esperimenti di abilità nell'ammissione dei medesimi all' esercizio della procura e avvocatura (7), e vedrassi in breve attenuata la massa enorme della gioventù, che tolta all'agricoltura, alle arti, ed al commercio, s' ingrossa ogni anno, e si rinnuova nelle scuole della giurisprudenza.

Ciò che io accenno nel seguente §. ha pur di mira, oltre il sollecito e preciso disbrigo delle cause, il modo di contenere dentro giusti ed opportuni limiti la facondia e l'operosità de' difensori.

§. 4.

Delle cause e delle difese

Il tempo, tutti lo dicono, è cosa preziosa ed irreparabile è la perdita che se ne faccia (8). Preziosissima cosa, dico io, egli è il tempo rispetto al modo di trattare le cause, e bisogna ben guardarsi da perderlo inutilmente. Un metodo incerto e vacillante assorbisce più tempo per una causa, di quel che un metodo preciso, completo, inalterabile, non ne esige per dieci. Dove non v' è regolarità d' ora per le difese, per le informazioni e per la deliberazione, tutto si confonde, tutto si protrae, bisogna tornar più volte sulle cose stesse, richiamar le idee già divagate e distratte, e andar formando il criterio a pezzi ed a tratti, e con gran pericolo di un men che sicuro risultamento. Una certa invariabile esattezza su questo particolare, che si accosti alla pedanteria, io la credo necessaria, non che utile. Distinte sieno fra loro le cause e distintamente trattate; non si avviluppino, non si intralcino. Poco tempo basta per trattare qualunque causa davanti al giudice. Il lungo studio debbono premetterlo i difensori al loro tavolino, e fra i

da discutersi, medianti altrettante precise formule di dubbj.

A formare un buon giudizio definitivo è necessario un retto ed ordinato andamento d'idee, delle quali sia pòi quel giudizio il resultato. Devesi dunque coll' esattezza del metodo impedire, che i giudici possano andar soggetti a preconcepire sentimenti di qualunque sorta sopra una questione. In conseguenza precisa e inalterabilmente determinata sia l' ora, in cui ciascun giudice, che deve conoscere della causa, e così contemporaneamente tutto il collegio che deve deciderla, ne abbia la prima impressione, a cui sussegua immediatamente lo studio e la piena cognizione della causa stessa. Ciò vuolsi eseguire distintamente rispetto a ciascun giudice, e non a tutti insieme riuniti. In iscritto, e non a voce deve essere l' esposizione e la difesa della causa. Sugli scritti, e più sui documenti, alla quiete del suo tavolino il giudice vede ed esamina, e torna quante volte occorre sulle cose stesse in modo che avendo tutto sott' occhio, non si alza da sedere che già per lo più in mente sua ha tracciato e stabilito gli elementi e le basi del suo criterio decisivo. E questo modo di studiare tutto di un pezzo giova egli pur tanto! Ad eseguir-

lo però bisogna limitare gli scritti de' difensori ad una certa estensione discreta da non oltrepassarsi. I sommarj poi, ossia la collezione de' documenti, de' quali ciascuna delle parti si vale, annessi alle difese, ed accuratamente ordinati per via di numeri, e citati con tutta esattezza, quanto accelerano ed assicurano il giudizio! (9) Con questo metodo le cause si studiano spesso su i documenti soltanto, che si hanno presenti e prontissimi; si rimuove la confusione, che può indurre, anche sulle cose per se stesse chiare, la divergenza e l'intralcio delle difese, e si accelera infinitamente la resoluzione. Che di più strano, che pretendere decidere le cause piuttosto sulle asserzioni e su' discorsi de' difensori, che sui documenti, che son la base del fatto, e per conseguenza del diritto da applicarsi! Utilissimo io stimo l'adottare il sistema di stampare e le difese e i sommarj tutti. Anche questo mezzo, per quanto materiale, giova assaissimo alla sollecitudine ed al disbrigo. Nè si tema del troppo aggravio di spese per i litiganti. La prescritta limitazione di numero e quantità di difese, compensa più che abbastanza nel risparmio la spesa delle stampe. Oltre di che, questo sistema è opportunissimo affine di dispensare a tutti i giudici com-

ponenti il collegio del tribunale di appello le difese e i sommarj di ciascuna causa, perchè possano essi valersene ogni volta, che sono chiamati a conoscere delle cause medesime nel modo che dirò più sotto.

Nascono nello studio delle cause de' dubbj, che malgrado i buoni scritti de' difensori, e l' accertata cognizione de' fatti ottenuta per via de' sommarj, abbisognano pure di opportuno schiarimento (10). Questa è l'unica ragione, perchè debbonsi ammettere le informazioni a voce, ma una sola di queste basta in ogni causa. Del resto manco il giudice parla co'difensori, e meno tempo si perde, e la giustizia è meglio amministrata (11). Sia quieto e tranquillo il giudice nel suo studio. Fin che egli non conosce lo stato delle cose, e finchè non sa, e non apprende nella sua estensione la controversia, è inutile, è pericoloso l' opprimerlo di parole. A cose conosciute e ponderate, senta egli al suo tavolino il difensore. L' informazione non deve consistere in altro che in rispondere ai dubbj, che il giudice propone. Ogni altra verbosità vuolsi resecare come inutile, subitochè esistono esaminate già dal giudice le difese in iscritto. In questa maniera poche ore, che si destinino in un giorno stabilito a quest' uopo, bastano sicuramente a

dare sfogo all' informazione di molte cause. La sobrietà de' difensori nel dire dipenderà molto, in questo rapporto, dalla prontezza e speditezza del giudice in percepire; e percepirà egli facilmente tutto, quando avrà già conosciuta e ponderata la causa. Ecco perchè le informazioni premature sono affatto frustranee. E siccome nel trattare le cause tutto deve essere preciso, e camminare, per così dire, a tempo misurato per una via diretta piana e semplice, dalla quale sia remosso ogni ostacolo, ogni intersecazione, e sviamento, per questo è che le udienze inalterabilmente fissate per le informazioni devono solo aver per oggetto quelle cause, che sono immediatamente per ispedirsi, nè deve esser permesso ai difensori di frastornare l' attenzione del giudice con parlargli in tali udienze di cause non per anco proposte, o che immature percorrono ancora l' attitazione forense. Ma questa misura essenzialissima verrà necessariamente posta in essere in conseguenza di ciò, che io sarò per dire in seguito.

§. 5.

Delle udienze e discussioni pubbliche

Nelle cause civili io stimo per lo meno inutile questa pubblicità di discussioni, a cui non pertanto si dà da taluni sì grande apparato, e sì grande importanza. O la discussione pubblica ha luogo prima, che il giudice abbia conosciuto, e studiato la causa, ed ella è inutile, perchè il sentire, a parole volanti, raccontare da due difensori una storia di fatti non mai fra loro conformi, ed indicare dottrine asserite da una parte, e impugnate più o meno dall' altra, e tutto ciò unito ad uno sfoggio di eloquenza sparso sovente di riflessioni astratte, e fuor di luogo, fatte a mera ostentazione, non può mai giovare e influire nè molto nè poco a formarsi nella mente di chi ascolta, una giusta idea de' fatti e della questione che si agita, e molto meno può dare elementi che servano di solida base ad un retto e sicuro giudizio. O la pubblica discussione ha luogo dopo che i giudici hanno, alla quiete del proprio tavolino, già studiato ed esaminato la causa. che agitasi, ed ella è pure ugualmente inutile, perchè le parole, che escono dalla bocca de' di-

dannarsi, possono pur talvolta far traviare dal suo retto primo proposito la mente di un giudice. Gioverebbe, cred' io, pure assaissimo alla buona amministrazione della giustizia il toglier di mezzo queste clamorose arringhe, che adombrano spesso la dignità de' tribunali, e ne diminuiscono sempre il credito. Difatti o il giudice, che ascolta le prolisse perorazioni, tace nella sua prudenza, per riserbarsi ad esaminare con piena cognizione di cose, e a sangue freddo, lo stato della questione, e in faccia agli ascoltanti già sorpresi ed affascinati dall' eloquenza de' difensori apparisce egli per un uomo ben limitato nelle sue cognizioni, per un uom da poco. O franco il giudice sorge a contrastare coi difensori, e comunque gli si presenti, afferra la questione, e getta fuori con facile e subita loquacità riflessioni, e dubbj, ed oltre che arrischia di esternare il proprio sentimento, cosa dannosissima, ed oltre che si espone ad emettere proposizioni meno che pienamente conformi al diritto, che come si tollerano nel difensore, sono affatto insoffribili in bocca al magistrato, certo è poi che egli in ogni modo veste così una certa qualità d' uom parlatore, che mal si addice al riconcentrato ponderar di un buon

giudice, e che spesso degrada la maestà di un tribunale.

Nè si dica, come pensa taluno, che questa pubblicità di discussioni giovi per istruzione, ed ammaestramento della gioventù legale, che corre in folla a sentire i difensori peroranti; giacchè o i giovani alunni del foro beveranno ciecamente e terranno per vero ciò, che ascoltano uscire dalla bocca di quei difensori, e si troveranno spesso, nella quiete de' loro studi, in mezzo a freddi e ponderatissimi libri, a dover correggere le nozioni bevute, se vi riusciranno, e non riuscendovi, l'incertezza e la confusione delle idee sarà il frutto, che coglieranno da semi troppo infelicemente raccolti. O ascolteranno, siccome deesi, con orecchio sospettoso e diffidente le ingegnose argomentazioni di chi declama, e mentre non sapranno dove fermare con certezza il loro giudizio, correranno essi stessi con tutta facilità il pericolo di divenire sofistici e cavillosi, qualità, che come abondano purtroppo, così per amore della giustizia vorrebbonsi affatto sbandite dal foro.

Altra utilità, se pure avvene alcuna, io non trovo nella pubblicità del discutere le cause civili, se non che il dare una certa soddisfazione ai cittadini litiganti, in quanto che

possono essi con questo metodo udire esposte, e sostenute in faccia ai giudici le proprie ragioni, qualunque sia per esserne l' esito definitivo. Solo per questo riflesso di mera convenienza inverso i litiganti, e specialmente inverso i litiganti meno intelligenti e più idioti, che formano pure la massa più numerosa del popolo, io vorrei in ogni causa civile una discussione pubblica, ma questa unica, breve, e fatta solo immediatamente prima della pronunciazione della sentenza, allor quando cioè i giudici hanno studiato, e conoscono già pienamente la causa. Ho detto *breve* l' unica pubblica discussione, poichè è indicibile la perdita di tempo che avviene là dove esiste abuso di prolissità in queste declamazioni. La discussione di una sola causa spesso consuma tante ore quante sarebbero bastanti a trattarne ben quattro o sei, se i difensori si occupassero puramente della sostanza della questione. Oltredichè l' attenzione de' giudici per sì lungo spazio di tempo sovra un medesimo soggetto si stanca necessariamente, e questa stanchezza nuoce non che a quella, anche alle altre cause, di cui dovrebbero essi occuparsi in quel giorno. Quindi gli enormi ritardi nel corso dell' amministrazione della giustizia. Al pari che i fogli del-

le difese scritte o stampate, dovrebbesi limitare il tempo, in cui fosse permesso a ciascun difensore il parlare in una pubblica discussione. Ciò è di rigorosa giustizia, perchè è cosa iniqua l'impedire colle troppo protratte discussioni verbali, che il tribunale possa occuparsi degli altri affari che reclamano il conveniente sfogo. D'altronde bisogna persuadersi che duranti le pubbliche discussioni la causa non si studia, e quel tempo è con danno gravissimo usurpato e tolto alla necessaria applicazione e ponderazione riconcentrata e tranquilla, che l'esame delle cause esige. Del resto poi alle vive contestazioni, che nelle pubbliche arringhe nascono spesso fra' difensori, dovrebbero sostituirsi le ponderate fredde e limitatissime risposte in iscritto, da farsi dentro un brevissimo e determinato periodo di tempo dall'un difensore in replica alla difesa dell'avversario. Che tutto ciò possa ottenersi con facilità e precisione, lo mostra il metodo della Ruota Romana.

NOTE DEL CAPITOLO PRIMO

(1) Si sa che i Principi (Arist. Polit. cap. 10. 11) ed in ispecie gl' Imperatori Romani furono talvolta soliti di esercitare per se medesimi l' officio del giudice decretando, e sentenziando fra' litiganti, come abbiamo da Svetonio, e da Tacito; laonde è stato chiamato *regio* il ministero di rendere altrui giustizia; e si sa egualmente che la facoltà di crear magistrati risiede nel supremo imperante *Leg. unic. ff. ad leg. jul. de ambitu;* per lo che il potere dei giudici proviene dal poter sommo del Principe.

(2) Tanto più è necessaria ne' giudici la dottrina, quanto è certo, che l' ignorante suol essere anche di sua natura ingiusto, perchè non crede buono e retto se non se quello che egli fa.

Homine imperito numquam quicquam injustius,
Qui nisi quod ipse facit nihil rectum putat.

TERENT. *in Adelph.*

(3) È tanto opportuna a questo proposito l' ammonizione di Terenzio *in Heauton. Tu es judex; ne quid accusandus sis vide.*

(4) Son pur ben precisati i doveri del giudice nella *Legge observandum* 19 *ff. de offic. Præsid. — Observandum est jus reddenti, ut in adeundo quidem facilem se præbeat, sed contemni non patiatur: inde mandatis adjicitur, ne Præsides provinciarum in ulteriorem familiaritatem provinciales admittant, nam ex conversatione æquali comtemptio dignitatis nascitur. Sed et in cognoscendo neque excandescere adversus eos, quos malos putat, neque precibus calamitosorum inlacrymari oportet; id enim non est constantis, et recti judicis, cujus animi motum vultus detegit. Et summatim ita jus reddi debet, ut auctoritatem dignitatis ingenio suo augeat.*

(5) È stata sempre tanta la reputazione che ha goduto questo sommo tribunale, che è fino alcuna volta avvenuto, che mutati i nomi de' litiganti, gli sia stato proposto a decidare un caso finto per poi valersi della sua autorità, così ottenuta, in faccia ai tribunali, dove veramente pendava la questione; sebbene, conosciuta

l' artificiosa sorpresa, abbia la sacra Ruota dichiarato nulla siffatta decisione, e da non allegarsi in giudizio. Racconta il fatto Alessandro Rodense, ed è riportato dal Bernino nel suo Libro — *La Sacra Ruota Cap.* 7. —

(6) Sopra a tutto debbe il giudice porsi in guardia dagli effetti dell' eccessivo amor proprio. Questa passione, che è tanto insita nel cuor dell' uomo, accieca spesso anche i più avveduti, donde il proverbio — *Suum cuique pulchrum* — di che *Aristot. Rheth.* 2.

(7) Agli esami che si fanno per via d' interrogazioni verbali, i di cui resultati, come ognun sa, sono di tanto incerto argomento, potendo in essi il natural dono della memoria tenere spesso luogo di vera scienza acquisita, sarebbe pur giovevole, cred' io, sostituire, o almeno aggiungere l'esperimento da subirsi da'giovani laureandi coll' interpetrare in iscritto senza l' ajuto nè di libri, nè d' altrui consiglio, nello spazio non maggiore di un giorno, una legge del Codice Giustinianeo estratta a sorte, come si usa in qualche università, spiegando e commentando tutti la legge medesima, ed appoggiandone, ed ordinandone l' interpetrazione col corredo delle dottrine, e nozioni analoghe, e che ciascuno si trovasse in grado, e stimasse opportuno di sviluppare. Io ho veduto in questo metodo dei lavori maravigliosi. Essi sono un sicurissimo testimonio del criterio, e della verità, e profondità, con cui un giovine ha studiato le teorie del gius, e del come e del quanto si è egli fatto familiare il Testo, non menochè della copia delle cognizioni, che ha acquistato, e della chiarezza e facilità, con cui riesce egli a manifestare altrui le sue idee.

(8) *Sed fugit interea fugit irreparabile tempus*

Virgil. Lib. 3. *Georg.*

Tempora labuntur, tacitisque senescimus annis,
Et fugit fræno non remorante dies.

Ovid. de Art. amand. lib. 3.

Eunt anni more fluentis aquæ . . . . .
Nec quæ præteriit cursu revocabitur unda.
Nec quæ præteriit hora redire potest.

Ovid. lib. 6. *Fast.*

Senescimus, effugit ætas.
Obrepsit non intellecta senectus.
Nec revocare potes, qui periere dies —

Auson. in Epigram.

(9) I sommarj presentano agli occhi del giudice il quadro degli atti, e dei documenti facienti sostanzialmente alla causa, spogliato di tutto ciò che v' ha di sola forma e di mera attitazione nel processo. Tali atti e documenti debbono esistere prodotti nella Cancelleria. La loro verità è senza meno assicurata in faccia al giudice o dal confronto, che de' documenti stessi può fare, se li ritrova, come per lo più accade, in ambedue i sommarj delle parti litiganti, o anche dal solo vedere che l' una delle parti non impugna in alcun modo i documenti presentati dall' altra; (giacchè i sommarj debbono unitamente alle difese essere stati comunicati dall'una parte all'altra), e nei casi, in cui la reputi necessaria, dall'ispezione oculare de'documenti medesimi prodotti in Cancelleria.

(10) Le decisioni, che siccome dirò più sotto si pubblicano dal tribunale prima della sentenza, a cha sono sottoposta ad essere revocate, tengono propriamenta in un modo chiaro, pieno e determinato, il luogo de' dubbj.

(11) Vi sono stati, e vi sono ancora de' tribunali che non ammettono nel trattare le cause veruna informazione verbale. Tal fu una volta anche lo stile della Ruota Romana: In seguito ciò andò in disuso, e tornossi poi di bel nuovo a praticare, come coll'autorità dell' auditore Lodovico Gomez racconta il *Bernin. della Sacra Rota cap. 7. Cum Procuratores* (dice il cit. Gomez del suo tempo, sotto il Pontificato di Paolo III) *omnes et advocati maximis partium impensis, et Auditorum molestiis voce informarent, nescio quo pacto mutuo et unanimi consensu petitum fuit a Rota non amplius vocaliter, sed in scriptis informari. Quod Papæ primum, Rotæ, et denique toti Curiæ placuit. Sicque redemptum est tempus, quod quotidie cum dispendio omnium amittebatur. Gomez in Proem. Reg. Cancell. verb. Rotæ Immutatio in fin.* E sebbene posteriormente sia ritornato in uso nella Ruota Romana l' informare a voce, lo che si fa anche oggi, è per altro limitato il numero di tali informazioni *ad una sola* per ogni proposizione di causa. Di più è stato puranco in tempi a noi più vicini determinata l' estensione delle difese, precisandole a cinque fogli di stampa, e non più, in ciascuna causa, e ad un foglio solo pure di stampa la risposta *hinc inde* fra le parti, meno che per caso speciale e per grazia, da domandarsi formalmente, non si conceda dal tribunale la facoltà (che per altro di raro si accorda) di estendersi uno o due fogli al di là del prescritto.

CAPITOLO SECONDO

DEL MODO DI STUDIARE LE CAUSE CIVILI

§. 1.

Deesi l' applicazione ristringere dentro i precisati termini della questione

Col modo fin qui accennato di trattar le cause civili davanti ai giudici si collega necessariamente il modo e il metodo, con cui questi per maggior celerità e sicurezza debbono studiarle. Infatti precisata ciascuna questione per via della formula del dubbio, limitata e ristretta l'effrenata licenza del troppo scrivere ne' difensori, assicurata la cognizione de' fatti per via de' sommarj, sentita dopo l'esame de' documenti, e delle difese, una succosa informazione a voce, allontanato il frastorno d' intersecantisi questioni secondarie, e tolto o represso almeno l' inutile e pericoloso clamore delle pubbliche arringhe, come si acquista e si riconcentra molta quiete per la mente del giudice, così si agevola e appiana assaissimo la via ad un retto e si-

curo giudicato. Debbe poi il giudice, o chiunque altri studj una causa, aver sempre innanzi agli occhi ed alla mente la formula del dubbio, che designa e circoscrive i termini della questione, e là riportare la forza degli argomenti, là l' influenza e l' efficacia de' documenti prodotti, là infine tutta la sua attenzione, e l' intensità del suo esame, senza divagarsi mai nè lasciarsi trarre dalle maniere de' difensori fuori di quell' unico centro e cardine, in cui consiste, e su cui si aggira la controversia. Che anzi appena assaggia egli e conosce cosa che dicasi o trattisi, che non colpisca e tocchi il punto precisato da discutersi, deve trascurarla ed abbandonarla sì per non perdere inutilmente il tempo, e sì per evitare gli effetti del cavillo tendente a portare, per vie oblique ed ipotetiche, oscurità e confusione in ciò, che studiato e trattato in modo chiaro e diretto, apparisce pure spesso piano, semplice, e lucido.

§. 2.

Del tempo necessario per lo studio delle cause

Breve debbe essere il periodo di tempo, che un giudice impiega nello studio di una qualunque siasi causa, ma nella sua brevità deve però esser tale, che lasci spazio all'esame e alla ponderazione, che le circostanze e la materia possono esigere. In generale lo studio di qualunque causa civile si compie in poche ore. Se le questioni ristagnano a lungo ne' tribunali è difetto di metodo, non è maggiore esame o maggiore studio che vi portino i giudici. Vero è che per correr celeri in questa parte, le cause devono essere precedentemente e bene studiate e meglio trattate dai difensori. Qualunque causa, che sia accuratamente trattata, può sicuramente con tutto comodo e piena cognizione esser resoluta nello spazio di quattro o cinque giorni, duranti i quali si sottoponga agli occhi del giudice la formula della questione, il sommario, e la difesa respettiva delle parti e s'informi verbalmente, e se gli passino le repliche, che l'un difensore in modo ristrettissimo deve fare all'altro. Tutte queste cose

di età, e freschi di esercizio forense, saranno utilissimi e al giudice, e alla retta amministrazione della giustizia, adoperati che siano nel modo che io accennerò più sotto. L'alacrità d'animo, la forza di mente, e la capacità di durar la fatica, che si trovano nei giovani studiosi (2), purchè unite a quella modestia, e docilità, che dee sempre accompagnare i giovani legali, i quali appunto perchè giovani debbon essere scevri di presunzione, che tanto male si addice loro, daranno risultati felicissimi in questa parte, retti che siano, e quasi informati detti giovani dal criterio maturo, e dall' occhio per esperienza sicurissimo di un giudice consumato negli affari legali.

§. 3.

Delle cause incidentali

Ho accennato di sopra, che affine di procedere speditamente nella cognizione delle cause vuolsi fra le altre cose allontanare l' inutile frastuono di questioni secondarie. Prendo da ciò occasione di dire qualche cosa più di proposito sulle cause incidentali. Sono queste quelle emergenze, che più o meno na-

scono naturalmente nel corso di ogni lite, e che spesso si fanno ad opportunità nascere da una delle parti e da' difensori. Di danno incalcolabile, infinito, per la retta e celere amministrazione della giustizia, possono esser questi così detti — *incidenti* — se si dia loro e troppa importanza, e troppa regolarità di forma per condurli a fine. Mentre giovano essi sovente assaissimo, e sono anche talvolta necessarj al retto definitivo giudizio della causa, divengono poi spesso istrumento delle arti di chi ha interesse in procrastinare e trarre in lungo la lite, e sono quindi cagione per lo meno d' irreparabile perdita di tempo, e di grande e inutile dispendio de' litiganti. Voglionsi dunque le questioni incidentali riguardare siccome pericolose e sempre sospette superfetazioni della causa principale, che come quelle che di lor natura portano necessariamente ristagno e spesso deviamento al corso diretto della lite, devono evitarsi e resecarsi il più che sia possibile. Questa è la materia ove il giudice deve, più che in ogni altra, poter rotare liberamente la spada, che la legge gli ha posto in mano. È sommamente incomodo alla spedita amministrazione della giustizia il sottoporre a una speciale regolarità di progressivo giudizio le

emergenze incidentali. Sia in piena e libera facoltà di ogni tribunale, davanti a cui pende una causa, di risolvere e decidere per via di decreti emessi senza forma di sentenza, e non appellabili per se stessi, ed isolati (salvo i pochi notissimi casi di questioni assolutamente pregiudiciali e impedienti l' ingresso del giudizio) qualunque questione incidentale emerga nel corso della lite. Quindi ne' casi, ove v'è reclamo dalla sentenza definitiva, rimanga libera facoltà al reclamante di far valere davanti il tribunale di appello le sue ragioni anche in rapporto degl' incidenti definiti durante la vertenza della lite dal primo giudice. Il tribunale di appello ne faccia il conto che crede, e decida nuovamente sopra di essi o separatamente, o congiuntamente col merito, ma sempre però senza che vi sia luogo a speciale e distinto reclamo infin che il merito sia pienamente deciso. Così si correrà più direttamente (lo che interessa tanto) alla sostanza, e al midollo delle cose, si toglieranno le vie alle dispendiose prolissità, e si avrà più sollecito e più sicuro il risultamento definitivo di una causa. La verità per essenza non si conosce nelle questioni forensi. Il distinguere, moltiplicare, e produrre all' infinito il corso delle cause

incidentali non giova al sicuro ritrovamento della verità, e reca il danno certissimo della prolungazione de' litigj. Il troppo occuparsi delle questioni secondarie, oltre essere cotanto dannoso alle parti litiganti, disconviene spesso alla dignità dei tribunali; e l'elevare sulle regole della procedura una metafisica sottilissima, è più proprio di menti piccole e limitate, che d' ingegni aperti e franchi, che corrono veloci, trascurando gl' inutili inciampi, che si vogliono loro frapporre, al nervo ed alla sostanza della questione, ove anche in linea di scienza legale godono essi di spaziare, ed approfondire in materia ben più succosa ed interessante, che non è il raffinato sofisticare sulla regolarità dell' attitazione.

§. 4.

Dell' animo del giudice nello studiare le cause

Serbando l' ordine, che ho fin qui accennato, libero si troverà l' animo del giudice, applicato interamente e solamente a quelle cause, che reclamano pel breve periodo di tempo da me sopra notato tutta la sua attenzione. Con questo metodo non gli avverrà mai di

sentirsi prematuramente parlare, e vedersi porre innanzi scritti e difese in una causa, che per non essere in istato di decisione gli si presenta immatura, e non venendo l'informazione, o la difesa in iscritto da una sola delle parti litiganti, non corre egli il pericolo grande di ricevere frattanto una impressione primitiva da pregiudicare nella sua testa la cognizione dell'affare in modo da nuocere poi assaissimo alla rettezza della finale risoluzione. Nulla v' ha di più pericoloso e funesto pei suoi effetti in un giudice, della prevenzione. Questa può nascere da cento cagioni. Lasciando di dire delle maliziose e colpevoli, che non voglionsi supporre in un magistrato, ve ne sono pur tante, che per se stesse sono innocenti e semplici, ma che danno nell' amministrazione della giustizia i medesimi risultati che le dolose. Il troppo conoscere i litiganti, e le loro qualità morali (3), il prestar troppo facilmente fede alle assertive de' difensori, il troppo presumere di se stesso, e del proprio sapere, l'ambizione di figurare siccome sommo giusperito, ed altrettante simili picciole passioni, che come in ogni uomo possono più o meno suscitarsi nell' animo di un giudice, sono spesso cagione di produrre in lui una prevenzione, per

la quale nello studiare una causa, egli si trova avere quasi un vetro agli occhi, che tutto gli fa travedere, e tutto gli tinge di quel colore che tende e coincide con ciò, a cui piega la mal concepita prevenzione. Questa può dirsi il più gran nemico del giudice, e da cui deve in modo speciale guardarsi. A ciò gli gioverà assaissimo il reprimere in se le passioni tutte, ossia dar luogo e far sì che preponderi, e domini una passione sola, quella della giusta distribuzione del mio e del tuo fra' litiganti. Le rivalità indegne della gravità de' magistrati, le ambizioni vane e puerili vogliono, siccome peste, tenersi lungi dalla sede della giustizia. A quest' oggetto debbono tendere le savie uniformi e imparziali provvidenze della suprema autorità, a cui, come incombe coprire del suo splendore i tribunali, e sostenerli e rafforzarli colla forza, che a lei danno e il trono e la spada del sommo impero, così incombe pure l' eliminare da' tribunali medesimi per fino l' ombra di ciò, che dando occasione e pascolo a quei piccoli sentimenti umani fra'giudici, gli espongono al pericolo di offuscare la limpidezza de' loro giudizj, e diminuire quella dignità e quel credito, che debbono sempre conservare in faccia al pubblico.

Quindi è assolutamente necessario che l'ordine e il progresso delle promozioni fra' giudici, e più nello stesso corpo e collegio, sia sempre costante, uniforme, inalterabile. Se alcuno fra' giudici malversa nel suo officio, si punisca, si spogli della dignità e del grado; se alcun altro è, per qualunque siasi ragione, disadatto al suo ministero, si adoperi con esso come si userebbe con un soldato invalido, si ammetta a conveniente ed onorato riposo; ma non si alteri mai l'ordine, e il regolare progresso delle promozioni.

La quiete e la serenità di animo, necessaria in genere sempre, perchè l'uomo accudisca ed operi con alacrità in qualunque siasi ingerenza ed applicazione, è poi necessarissima pel giudice, il quale non potrebbe conservare la tranquillità e freddezza propria del suo ministero là dove il di lui animo venisse ad essere agitato ed offuscato da apprensioni, da timori, e da pene, che l'opprimono. L'uomo onesto sicuro in sua coscienza di adempire il dover suo, non deve venir mai turbato nemmen per ombra dall'idea, che altri possa per aura di favore, o in qualunque altra guisa, riuscire a toglierli ed impedirgli il conseguimento delle promozioni, che egli sa di aver guadagnato colle

lunghe vigilie e colla indefessa fatica. Un esempio, che avvenga in contrario, un esempio cioè, che coroni le mire di chi anela progredire, e volare sopra gli altri, come serve di scandalo per tutti, di fomite e incoraggiamento per gli ambiziosi, e per gli avidi, così disanima, ed abbatte lo spirito di chi quieto e volonteroso adoperava tutto il suo zelo e tutto il vigore della sua mente nello studio e nel retto esercizio dell' officio di giudice. Costui pertanto se si trova così fortunato di aver sortito dalla natura cuore bastante, abbandona un posto che l'onor suo più non gli permetta di occupare (4), o sivvero se egli è pusillanime, o forza di bisogni e di circostanze l' obbligano a restare, ei si raffredda nella sua attività, si avvilisce e diviene uomo *di mestiere* tanto da lavorare per vivere, per così dire, senza premura senza zelo di ben fare. Da tutto ciò gravi incalcolabili mali. La demoralizzazione invade gli animi. Gli ambiziosi, già cattivi giudici, divengono pessimi, perchè vie più inorgogliti; i buoni o si perdono o per discoramento divengono cattivi; la giustizia in conseguenza male si amministra, e i tribunali perdono ogni fiducia, e cadono nell'avvilimento e nel discredito in faccia al popolo.

L' onore, quella molla sì forte e sì efficace, per cui agiscono nel mondo gli uomini di mente e di spirito, vale pur tanto se sia bene ed a tempo saputa adoperare da chi presiede alle cose politiche e governative! Ma l' onore è di sua natura schivo e geloso, ed esige, e giustamente esige, di essere rispettato sempre da chiunque siasi. D' altronde l' uomo che non apprezza l' onor suo, che non rispetta nel proprio onore se stesso, non merita la stima degli altri; nè di lui conviene per certo servirsi in qualunque pubblico ministero, e molto meno conviene servirsene nel ministero di giudice, la cui importanza basa essenzialmente sulla fiducia e stima del popolo, stima che dovrebbe quasi essere venerazione.

Forte al pari che libero deve essere l'animo del giudice. La paura non deve farlo mai, non che piegare, nemmeno titubare nell'esercizio del suo officio. Fermo come colonna, egli non deve avere altra base che la propria coscienza. Niuna influenza invada mai i tribunali. Se è necessario che il potere supremo sorvegli l' amministrazione della giustizia, onde i giudici non manchino a' loro doveri, altrettanto è necessario che questa sorveglianza si contenga in certi limiti e a certa distanza, per non ledere e adombrare

la libertà, l'indipendenza, la forza dell'animo di chi giudica. I mali, che derivano da un sistema opposto, sono indicibili, sono incalcolabili. Avviene come del sole, che se da conveniente distanza vivifica col suo calore e rende ferace la terra, vicino di troppo la intristisce, la dissecca, la brucia

§. 5.

Degli Assessori

Non già perchè facciano essenzialmente le veci de' giudici, i quali debbono per se stessi esser capaci di esercitare il loro ministero, come soleva dire l'Imperatore Alessandro Severo (5), ma perchè servano ai giudici di ajuto e di mezzo alla più piena e matura cognizione delle cause, voglionsi adottare e stabilire nel tribunale superiore e d'appello giovani legali, che io chiamerei — Assessori — Essi non debbono propriamente decidere, risedendo la giurisdizione, non in loro, ma nei giudici; ma debbono avere il voto consultivo, col quale concorrere a formare il voto decisivo del giudice, a cui sono addetti (6). E tanto più volentieri voglionsi ammettere questi assessori, poichè quanto è opportuno,

che le cause sieno bene esaminate e discusse fra più persone, egli è altrettanto intempestivo e pericoloso, che i giudici componenti il tribunale entrino a parlar fra loro della causa, e molto meno prima del dì, in cui deve decidersi, poichè ciò dà facilmente luogo a preoccupazione. L'uno attende sapere l'opinione dell'altro. Il debole si appoggia a quello, che stima più forte, e risparmia la fatica di studiare; oppure le opinioni si urtano, e quindi così impressionato taluno per un certo senso, e mosso anche talvolta da effetto di amor proprio, la cui forza, anche senza esser conosciuta, agisce pur tanto in certi momenti, trova poi nello studio della causa quello che non v'è, o precisamente il contrario di quel che v'è. Abbia pertanto ciascun giudice due assessori, officio de' quali sia studiare le cause, riferire, consultare e discuter seco, ed emettere il loro parere sul modo di decidere la questione, formare e redigere i voti, secondo il sentimento del giudice, che li sottoscrive, e stender poi dopo nata la resoluzione, sotto la direzione del giudice medesimo, le decisioni. La legge precisi l'età, e le qualità necessarie che debbono avere i giovani legali per essere ammessi assessori. In genere io gli vorrei del-

l'età non minore di anni venticinque, muniti della laurea dottorale nell'uno, e nell'altro diritto, ed esercitati con fatica e profitto nel foro presso avvocati di credito per lo spazio di anni quattro. Lascio di dire delle qualità morali, che esser debbono di una riputazione non offesa da macchia alcuna. Questi giovani assessori si vogliono immedesimare, per così dire, col tribunale, onde avvezzare l'occhio del pubblico a riguardarli con istima e venerazione (7). D'altronde la disciplina lontana da inutili minuzie, deve rapporto a loro essere tale, che gli assuefaccia, non solo al laborioso esercizio dell' assiduo studio delle cause, ma a quel decente contegno ancora, a quella non ostinazione, ma fermezza di animo, a quella libera foggia di emettere il proprio sentimento, scevra affatto di riguardi e di soggezioni, a quella posata e fredda prudenza, sicura calcolatrice delle cose e delle azioni umane, a quella non altera, ma dignitosa attitudine di spirito, che formano pure gli elementi, onde costituire un ottimo giudice. Si avrà così un seminario permanente, donde trarre e scegliere uomini capacissimi ed adattatissimi a coprire i posti i più importanti delle magistrature. E siccome io credo che questa istituzione sia van-

taggiosissima alla retta amministrazione della giustizia, debbono gli assessori essere, siccome impiegati del governo, stipendiati dal pubblico erario, come lo furono già altra volta (8), affine di aprire ed agevolare così la strada a riunire in questo vivajo di giureconsulti de' giovani abili e di talento, che l' amor del guadagno, e spesso il bisogno strascina, anche troppo sollecitamente, al foro nella qualità di difensori. E tanto più apparisce ella giusta e ragionevole questa misura, in quantochè, siccome gli assessori debbono essere giovani già pienamente formati, non tanto collo studio teorico, quanto con un sufficiente corso di pratica forense, non è, senza emolumento alcuno, facile il ritrovare chi si voglia destinare a quell' officio. Vero è, che questo emolumento può essere assai limitato, giacchè il premio maggiore debbono gli assessori trovarlo nel mezzo che hanno così di perfezionarsi nella pratica giurisprudenza, e più nel titolo che con questo esercizio, e con questa qualità, si procacciano presso il governo, onde essere eletti a giudici. Da questa istituzione lo Stato coglierà il doppio vantaggio e di vedere impiegata l' opera di giovani abili e faticatori nello studio delle cause diretto e informato

dalla sapienza de' giudici più esperti e provetti, e di preparare intanto ottimi successori ai giudici medesimi.

§. 6.

Delle discussioni al tavolino del giudice

Quanto è inutile il caldo e clamoroso altercare de' difensori fra loro, e quanto è pericoloso il discutere fra' giudici componenti un tribunale, altrettanto vantaggioso e di ottimo effetto riesce il freddo e posato esaminare e discutere, che il giudice faccia con persone non impegnate punto nel sostenere una delle parti litiganti, nè interessate a pompeggiare per la tenacità delle loro opinioni, nè aventi voto decisivo nel collegio; ma che scevre da ogni motivo di rivalizzare, dopo di avere studiato la causa insieme col giudice, tendono unitamente a lui, ajutandolo per via soltanto di consiglio, co' loro voti allo scopo santissimo di conoscere la verità e di rettamente distribuire la giustizia. Non basta per lo più lo studio fatto, anche a mente tranquilla, da un uomo, che riflette e pondera da solo a solo con se medesimo. Il paragonare relativamente ad uno stesso og-

getto le idee proprie con quelle di altri, influisce pur tanto a formare un sano giudizio. Finchè uno studia da solo a solo seco medesimo una causa, stà esposto al pericolo, che gli avvenga ciò, che vediamo non di rado avvenire ad un calcolatore di cifre numeriche. Egli riunisce per la prima volta una serie di numeri, fa le convenienti operazioni, e ne ottiene un risultato, che conosce inesatto, ma non sa donde derivi l'errore; ripete la seconda la terza, ed anche la quarta volta il conteggio e vede sempre il resultato fallace, e nemmen comprende ancora ove stia lo sbaglio. Ma se egli fa eseguire contemporaneamente ad altri il conteggio stesso, oppure se alza anche soltanto la voce in modo, che altri l'ascolti nel suo computare, sente subito rilevarsi un errore, in cui senza portarvi precisa riflessione egli inciampava sia nell'accozzare il valore di due numeri, sia nel moltiplicare quello di due altri. Gli assessori dunque dopo bene conosciuti i fatti e bene ponderate le difese, seggano essi a consiglio col giudice, onde riguardare per ogni lato la questione, che proponesi, pesarne le ragioni da una parte e dall'altra, emetterne ciascuno il sentimento proprio, e dar così campo al savio criterio del giudice o di ret-

tificare il giudizio, a cui nella sua mente inclinava, o di scegliere fra i diversi quel parere, ove a lui sembri concorrere maggior copia di legali principj, e di massime giuste ed eque, onde ne emerga poi il voto decisivo.

§. 7.

Del segreto (9) *nello studio delle cause*

Già ho accennato di sopra quanto il segreto, rapporto al giudice, sia necessario nel trattare le cause. Per le ragioni stesse egli è necessario ugualmente nello studiarle, e nel deciderle, anzi per dirla una volta per sempre, e' non cessa di essere necessario mai, anche a decisione emessa, anche a causa finita. Chi ben conosce la natura umana, chi esamina in tutta la loro estensione le diverse combinazioni de'rapporti della civile società, chi vede bene addentro quanto sia cosa interessante il sostenere il decoro, e la reputazione de' tribunali, si persuaderà, cred' io, facilmente di questa verità. In conseguenza e i giudici, e gli assessori, e chiunque altri siano addetti ad un tribunale collegiale in modo, che per dovere di loro officio, debbano conoscere le respettive opinioni di chi studia,

e decide le cause, voglionsi per forza di legge astringere al più sacro segreto, da non rompersi mai nè con parole, nè con fatti, nè con segni qualunque essi sieno. A ciò giova infinitamente il fare intervenire la religione del giuramento, per cui rimanga in faccia a Dio giudice supremo e per essenza giustissimo, non meno che perspicacissimo scrutatore dei cuori, vincolata la coscienza di tutti quei, che son chiamati a conoscere delle liti fra' cittadini, a serbare il segreto il più inviolabile (10). Questo atto che vuolsi vestire anche di una certa solennità santa ed estrinseca, e che può unirsi a quello, per cui sogliono in molti paesi i giudici giurare direttamente, e secondo la propria coscienza, amministrare la giustizia, gioverà pur molto a conciliare dignità e fiducia verso le persone componenti i tribunali, ed a fare a queste sentire il peso e l' importanza dell' officio, che sono chiamate ad esercitare.

NOTE DEL CAPITOLO SECONDO

(1) Nella Ruota Romana si disimpegnano tutte le sopraccennate incombenze nello spazio di 48 ore, e quindi è che quel tribunale tiene, per emettere le risoluzioni delle cause, due sedute per settimana. Ma questo metodo io lo stimo troppo precipitoso, e tale che porta poi la necessaria conseguenza di dover rivedere, e correggere troppe volte le proprie decisioni, ciò che io vorrei si evitasse in gran parte, e si restringesse a pochissimi casi nel modo che sarò per dire a suo luogo. D'altronde anche con una sola seduta la settimana possono risolversi moltissime cause, e più assai che tenendo molte sedute, perchè il tempo utile veramente è quello che s' impiega a studiare a tavolino, e combinare i voti, e non quello che si perde nelle udienze pubbliche. E se pur piacesse tener due sedute per ogni settimana, io vorrei, che una soltanto fosse destinata per la pubblicazione delle sentenze, e l' altra per la pubblica discussione delle cause.

(2) Di fatti la viva età giovenile è la più valente, e la più attiva nell' operare. *Ovid. Lib.* 5 *Metamorf.*

> *Fitque valens juvenis. Neque enim robustior ætas*
> *Ulla, nec uberior, nec quæ magis ardeat ulla.*

(3) Un gran difetto in un codice civile è quello di occuparsi troppo delle persone; dal che ne segue spesso che dietro le persone vanno, a diritto o a rovescio, le cose con un giudizio precipitato e irragionevole.

(4) *Montesquieu Esprit des lois. liv.* 4, *chap* 2.

(5) *Lamprid in Alex. Sever.*

(6) Presso i Romani furono in uso questi assessori. *Tit. ff. De offic. Adsessorum.* che si chiamarono anche consiglieri — *consiliares* — *Leg.* 5 *eod. tit* come coloro che assistevano col proprio consiglio i magistrati amministranti la giustizia *Leg.* 1 *cit. tit.* sen-

ra che evessero per altro giurisdizione veruna, come nota *Heinecc.* in *ff. p.* 1. §. 237 ove li distingue accuratamente da' decemviri *Litibus judicandis*, e da altri giudici inferiori formenti il consiglio del Pretore ee.

(7) Niente v' ha di più grave e dignitoso della fiorente gioventezza atteggiata a guisa dalla canuta età — *Auson. in Chilonis sent.* — *Illa juventus gravior, quæ similis senectæ.*

(8) L' Imperatore Alessandro Severo fu quegli che stabilì il primo un emolumento ordinario a carico del pubblico tesoro in favore degli assessori *Lamprid. Vit. Alex. Sever. Cap.* 46. *Heinecc. in ff. p.* 1. §. 239.

(9) Il segreto di cui qui si parla è ben diverso da quel segreto, che coprendo di un denso velo l' andamento del processo, e nascondendo le ragioni del giudicare, toglia alla parte i mezzi di fare le opportune difese, e può dar luogo ad abuso di arbitrio ne' giudici. Questo secondo è condennato dalla giustizia e del buon senso. Il primo al contrario mentre non riguarda punto nè gli atti nè la difese, che debbono esser palesi, ed usarsi fra' litiganti pienamente allo scoperto, e mentre lascia che i giudici oppongano francamente ei litiganti stessi le respettive objezioni, e sieno poi obbligati di rendere ragione al pubblico colle stampa dei motivi a cui appoggiano le loro resoluzioni, tenendo peraltro in salvo dalla pericolosa propalazione le opinioni proprie di chi studia e decide le cause, rafforza ed assicura illesa da ogni ombra d' influenza o di soggeziona, o pregiudizio di opinione qualunque, la libertà del giudicare.

(10) Merita di essere in questo rapporto letto il breve di Urbano VIII del 19 novembre 1643 con cui quel Pontefice estese, sotto pene gravissime, l' obbligo di serbare intorno alle cause il più secro silenzio anche agli ajutanti di studio ed ai così detti segreti (che equivalgono agli assessori) degli Auditori delle Sacra Ruota, ordinando, che in ogni anno all' aprirsi delle sedute ordinarie del tribunale dovesse da tutti rinnuovarsi in faccia all' altare il solenne giuramento sui sacri Evangelj di non rompere un tal segreto.

CAPITOLO TERZO

DEL MODO DI DECIDERE LE CAUSE CIVILI

---

§. 1.

De' Voti

Io son ben lungi dal prendere in considerazione, ed in esame la misura del più o meno probabile, del più o meno verosimile, che seguendo l'infinita varietà delle circostanze de' fatti, presentano i diversi aspetti di tante diverse questioni, che corrono, ond'essere decise, la loro sorte davanti ai tribunali. E nemmeno penso a gettare un cenno di norma sull'altrettanto pericolosa, quanto necessaria maniera di temperare, secondo i casi, il positivo e fermo disposto delle leggi colle miti e pieghevoli massime dell'equità. Incerto, difficile, e presso che inutile in pratica stimo il tentare di stabilire leggi e precetti in cosa, che come varia e si rinnuova ad ogni caso di disputa, che nasce, così dipende affatto per la retta applicazione dal sano criterio legale di chi decide. Oltre di che, dopo quanto este-

samente e dottamente hanno su questo particolare ragionato in copiosi volumi i nostri forensi, saprebbe certo di vana ostentazione il ripetere ciò che hanno essi detto, e di forse troppo ardita presunzione il credere di potere alle molte riflessioni da loro fatte aggiungere qualche cosa, che nuova e vantaggiosa fosse. Io parlo qui della forma, e quasi della materialità de' voti dei giudici. Rifletto su questo particolare essere sommamente utile, se pur non si vuol dire necessario, che il giudice, o chiunque studj una causa, prima che abbia luogo la seduta del tribunale per la decisione, riduca alla quiete del suo tavolino in iscritto il suo voto, premettendo la risposta alla formula del dubbio, e lo riduca in iscritto concisamente, ma in modo che accenni le ragioni più forti e veementi, che hanno mosso l'animo suo in quel senso, per cui egli si decide, e presenti pur anco le risposte più forti, dirette, e perentorie alle ragioni, che militano in contrario, ossia che tal voto, per dirla con termini, che sembrano a taluno pedanteschi, ma che sono pure familiari ai nostri maggiori giureconsulti, e che io stimo valevolissimi a precisare le idee, presenti in modo chiaro e solido la vera ragione di decidere, proponga la ragione di dubitare, e dia

a quest' ultima l' adeguata risposta, in che consiste veramente, a chi bene intende, tutta l'ossatura e tutta l' essenza di ogni ragionamento legale. Dall'emettere così, e preparare in iscritto il proprio voto ne avviene che il giudice pesando ed ordinando più maturamente e più regolarmente le sue idee, porta più posata e più piena cognizione alla cosa in modo, che, come spesso quello stendere in carta serve a confermarlo nel sentimento che ha abbracciato, così talvolta o perchè non riscontra abbastanza basati i principj da cui muove, o perchè non ravvisa più siccome sembravagli dapprima necessaria e regolare la catena delle premesse e dei conseguenti, o perchè rilevate nella loro più vera luce le ragioni militanti in contrario, gli fanno una impressione, quale non gli avevano fatto per lo innanzi, si trova di necessità costretto a mutar di parere, ed abbracciare il sentimento opposto a quello, che gli era pur sembrato il migliore, finchè si era trattenuto soltanto ad esaminare, riflettere, e discorrere. Molti potranno per prova di esperienza confermare questa verità.

Il giudice dunque ajutato dall' opera e dallo studio de'suoi assessori ponga in iscritto il suo voto in ciascuna causa. Questo è

ciò che nella Ruota Romana chiamasi — *stringere i voti* — E tanto più vuolsi adottare questo metodo di redigere in iscritto i voti, in quanto che debbono essi servire poi di norma e di base alla decisione, che dopo la resoluzione della causa deve distendersi dal giudice ponente e pubblicarsi.

§. 2.

Del modo di votare in un tribunale collegiale.

Stretto e concluso così da ciascun giudice il proprio voto, succede l'adunanza del tribunale, e la pluralità decide la sorte della causa. L'esame, la ponderazione, i riflessi, le discussioni già hanno avuto luogo; non sia dunque permesso, e si vieti anzi rigorosamente ogni diverbio fra' giudici votanti. Essi sono tutti fra loro eguali, libero è il voto di ciascuno. Il maggiore ingegno, la eloquenza più spedita non sono certo i segni della maggior rettezza del giudicare. Corre rischio di divenire facilmente inutile e vano tutto lo studio maturato e premesso da ciascun giudice al proprio tavolino co' documenti e colle difese sotto gli occhi, co' riflessi delle parti,

e degli avvocati, e col consiglio e coll'ajuto de' suoi assessori, se poi deve egli porsi a repentaglio co'suoi colleghi, che possono essere di diversa opinione, e se deve contrastar con loro per sostenere il proprio parere, ed indurre gli altri a seguitarlo, col pericolo di essere egli medesimo strascinato in un senso diverso da quello, in cui è con tanta ponderazione sceso. Avviene in questi contrasti veramente pericolosi e riprovevoli, che allucinato dalla franca, ed anche eloquente maniera d'improntare, o stanco dal caldo e dal clamore della disputa altrui, si piega infine ad un sentimento, che in quell'istante gli sembra vero e giusto, ma che esaminato poi a sangue freddo, e con posatezza, lo ravvisa effimero e fallace. E ciò non intendo già di dire, perchè supponga vi siano giudici, che per malizia vogliano indurre i colleghi in un sentimento, che essi medesimi non istimino vero e giusto. No: suppongo che essi lo abbiano in buona fede per giusto e per vero; ma non bisogna perciò dar luogo nemmeno al caso possibile, che l'un giudice preponderi sopra all' altro, giacchè altrimenti divien chimerica la presunzione, fondata purè nella natura delle menti umane, della maggior probabilità di retto e

di giusto, che crediamo dover consistere nelle sentenze risultanti dalla riunione de' voti di più giudici. Oltre di ciò nel parlar così a parole volanti fra loro i giudici avviene anche talvolta, là dove in ispecie non si usa precisare preventivamente colla formula del dubbio la qualità e i termini della questione, che perdono essi inutilmente del tempo molto, poichè dopo non breve discussione, altri si accorge alcuna volta, che contrastava con uno, il quale era precisamente in sostanza del suo stesso sentimento, e viceversa un altro, con cui si credeva d'accordo, lo ravvisa veramente d'opinione affatto opposta. Chi si trova in tribunali, che ammettono discussioni fra' giudici, e che non voglia dissimulare il vero, potrà su ciò farmi sicura testimonianza. Similmente gran perdita di tempo deriva in queste discussioni fra i giudici dal non essere essi tutti egualmente al possesso e alla cognizione de' fatti della causa là dove non esiste l'uso de' sommarj, giacchè ciascun giudice sa il fatto come in modo sempre vario glie lo hanno raccontato i respettivi difensori delle parti. Donde molte inutili parole, e molti inutili discorsi perfino a tanto che non si giunga per mezzo del giudice relatore, che solo ha in mano il processo e i

documenti, a conoscere da tutti la verità delle cose; lo che non è sì facile, ed è pericoloso assai, come l'esperienza dimostra ogni giorno; perchè altra cosa è il sentire raccontare un fatto da altri, ed altra e ben diversa cosa è il conoscerne e l'accertarsene da se medesimi. La ispezione, lettura, ed esame de' documenti vuolsi fare da ciascun giudice, perchè non tutti vediamo intendiamo e percipiamo le cose nel modo medesimo, e ciascuno deve vedere e giudicare al modo suo, e non al modo di un altro. Di più dall'accozzare per via di discorso fra' giudici la risoluzione delle cause succede, e troppo spesso, che non trovandosi fra loro d'accordo, e mal piegando ciascuno a rinunciare al proprio parere, principiano essi a poco a poco ad accostarsi gli uni agli altri in guisa però, da non abbracciare alcuno pienamente l'opinione respettivamente contraria. Si trova un certo punto di conciliazione, un punto di contatto, un mezzo termine, in cui, rimettendo ciascuno un poco del proprio sentimento, convengono tutti, e ne emerge una resoluzione, che propriamente parlando è una transazione di diversi pareri, la quale, e questo è il peggio, costituisce una forzata transazione su' diritti e sulle sostan-

ze de' litiganti; lo che è assurdo a dirsi, giacchè il transigere è proprio delle parti, che debbono farlo di loro libera volontà, non dei giudici, che sono chiamati a decretare per via di sentenza ciò, che a ciascuno secondo le disposizioni di diritto si appartiene. Che se pure piacesse, che il tribunale superiore avesse facoltà (lo che trascende i confini del potere giudiciario) di ordinare, non già per sola dubbiezza di ragioni, ma allorchè alla dubbiezza si aggiungono circostanze particolari, e da valutarsi nella sua saviezza dirimpetto ai delicati ed interessanti rapporti di società e di famiglia, che le parti litiganti convengano di necessità in un accomodamento, dovrebbe questa potestà conferirglisi espressamente dal supremo Imperante, da usarsi però dal tribunale con la massima parsimonia (1).

Le discussioni fra i giudici formanti un sol corpo aprono inoltre con facilità la via ad urti di opinioni, e così a sviluppo di passioni, che si annunciano pur anco talvolta con modi mal contenuti, con calde e vibrate altercazioni, che danno luogo a dissapori, i quali possono talora far nascere contrarietà e dissenzioni, che spandendosi, dove specialmente non è la troppo necessaria legge del

segreto, al di fuori delle mura del tribunale, avviliscono la dignità dei giudici tutti, snervano d'assai la loro autorità nella opinione pubblica, ed aprono il campo a cento arti, di cui si valgono destramente i difensori, fomentando i risentimenti individuali di chi deve giudicare, per trarre il loro parere là dove ad essi interessa di condurlo. E tutto ciò a danno, come è evidente, della regolare distribuzione della giustizia. Nè si creda, che cose tali sieno difficili molto ad avvenire. Non occorre mica recarne esempj. Gli uomini, per quanto savj e virtuosi, devono operare da quello che sono, ed è certo che la retta amministrazione della giustizia sta in ragione inversa della maggior efficacia di passioni, a cui sia soggetto il cuore di un giudice. Più l'amor proprio, la presunzione, la sete di rivaleggiare, o altro simile sentimento potrà nell'animo di un giudice, e tanto meno sarà egli atto ad esercitare convenientemente il suo officio.

Radunati in tribunale i giudici componenti il collegio, legga ciascuno di essi il suo voto, e là dove si riunisce il numero maggiore, ivi nasca la risoluzione della causa. Giova assaissimo per la successiva estensione delle decisioni, che uno fra' giudici, e preci-

samente quello, in di cui nome si intitola la questione, e che nella Ruota Romana chiamasi — *Ponente* — non concorra col suo voto alla risoluzione. Egli serve soltanto a precisare, per via d'ordine, il turno votante.

E poichè la materia mi porta a parlar de' turni, piacemi ripetere (ciò che è pure la conseguenza delle riflessioni sin qui fatte) che trattandosi di uno Stato non estesissimo di territorio, io reputo cosa ottima, che vi sia un solo tribunale di appello composto per altro di molti giudici. Il numero potrebbe determinarsi a dodici, e giacchè crederei utilissimo seguire non solo nel nome, ma anche nella sostanza, per quanto è possibile, le istituzioni della Ruota Romana, così dovrebbero essi sedere nella camera di consiglio in cerchio, ossia rota, e secondo la ponenza delle cause dovrebbe rimaner fra loro precisato il respettivo turno di ciascuna di esse (2).

§. 3.

Se giovi meglio in un tribunale collegiale, che i voti si emettano per turno di numero pari, o non piuttosto per turno di numero dispari

Nella risoluzione delle cause io credo, che debbasi in genere, piuttosto che quello di numero dispari, preferire il turno di numero pari, salvo ciò, che in ispecie sarò a spiegare in seguito. E di fatti se si cerca, siccome deesi, il grado il meno dubbio di morale certezza, è evidente, che il numero pari vuolsi preferire al numero dispari. Quanto è certo, come già osservai, che ne' tribunali composti di numero diseguale di giudici la risoluzione di una causa dipende spesso da un voto solo, così è altrettanto certo che là dove il numero de' votanti è pari, per esempio di *quattro* o di *sei*, allorchè nasca, per via di preponderanza, la decisione, avremo tanto maggior grado di morale certezza, quanto maggior probabilità di giusto e di vero presenta l' unione di *tre* voti contro *uno*, di *quattro* contro *due*. Vero è che la combinazione de' casi, in cui i votanti si trovino fra loro contrarj di opinione in maniera, che la

glianza di suffragj la risoluzione, si aumenta di altri due per la prima volta, e da *quattro* portasi a *sei*. Che se poi si dia una seconda parità, gioverà allora per accelerare il disbrigo, aumentarlo di uno soltanto in modo che ne nasca poi di necessità la risoluzione votando i giudici in numero dispari di *sette*. E in questo modo concilio io la prèsuntiva maggiore saviezza delle risoluzioni nascenti da pluralità di voti in numero pari di votanti, colla sollecitudine, che d'altronde presenta il sistema de' voti dispari; giacchè quando una causa ha subìto due successivi sperimenti di un numero pari di giudici, possiamo essere ben contenti, che la decisione nasca per la preponderanza di un solo voto di più aggiunto.

§. 4.

Delle dilazioni

Se si eccettuino quelle dilazioni, che sono talvolta nelle cause inevitabili, e che tendono al pieno scoprimento della verità, quali sono le dilazioni, che nascono per dar luogo alla esecuzione di decreti interlocutorj, come ammissioni di perizie, esami di testimonj, im-

pinguamento di prove, e simili, le quali dipendono assolutamente dal retto giudizio di chi conosce della causa, e se si eccettuino pure quelle dilazioni, che sono effetto necessario di cagioni irresistibili, quali sono le malattie de' difensori o de' giudici, la mutazione di alcuno di questi, ed altre di tal sorta, in genere non debbe dal tribunale accordarsi dilazione alcuna. Oltre di che, quando una delle parti litiganti si creda in caso di domandarla, dee ciò fare per via di speciale istanza, che dee essere risoluta in contradittorio della parte avversaria immediatamente per risposta negativa o affermativa. La medesima istanza, e la medesima spedita resoluzione vogliono aver luogo anche quando la dilazione sia concordemente domandata da ambedue le parti. Dopo quanto ho avvertito di sopra, è inutile che io ripeta qui, che questi decreti, non meno che tutti gli altri incidentali e interlocutorj di qualunque sorta debbono emettersi senza alcuna forma di decisione, ma per via soltanto di risposte regolarmente registrate dal pubblico officiale di cancelleria.

§. 5.

Del numero delle decisioni in ciascuna causa

È sommamente necessario il non lasciare all'incerto arbitrio de' giudici, ma il determinare con esattezza con quale andamento le cause devono pervenire alla resoluzione definitiva (3). Parlo qui dell'unico tribunale di appello diviso in turni, e tale che pronuncj inappellabilmente nel corso ordinario de' giudizj. Il dar luogo a riproporre a nuovo esame una causa quante volte piace alla pluralità de' giudici porta senza dubbio necessariamente un ristagno, ed una lungaggine indeterminata, e incalcolabile, per giungere all'esito completo della lite. Per lo che non è maraviglia se si vede in qualche tribunale essere una causa durata per una lunga serie di anni. Integerrimi, giusti, dotti erano i giudici componenti quel tribunale, ma in articoli tanto discettabili i dubbj non finivano mai d' insorgere, e così pretendendo arrivare a conoscere, e seguire una verità assoluta, andarono essi all'infinito, perchè uscirono fuori della sfera, in cui rapporto alle questioni legali specialmente è circoscritta e determinata la morale certezza. E dopo tanti anni di ripe-

non più lungo di un mese la decisione. Quindi, conforme o no che sia tale resoluzione al primo giudicato, abbia il soccombente di diritto facoltà, senza bisogno di chiederla, di reclamare da quella pronuncia. Si riproponga allora per la seconda volta la causa in un turno composto di sei votanti, e diverso da quello, che già ne ha conosciuto, e si prosegua coll' ordine da me precisato, senza che faccia difficoltà, che per l' accaduta combinazione di parità di voti, e però di aumentato numero di votanti, torni in un causa a pronunciare alcuno di quelli, che già ne ha conosciuto nella prima proposizione; poichè non si tratta qui di rivedere una sentenza emanata dal primo turno, ma si tratta, con replicato esperimento, e colla variata riunione di diversi votanti, di ottenere la resoluzione definitiva, che serva di base alla sentenza da emettersi. Debbano i difensori in questa seconda proposizione informare a voce i giudici nel solito giorno fisso, e sia anche dato loro di aggiungere un solo foglio alla difesa già distribuita.

La formula del dubbio da discutersi nel secondo turno sia — *se si debba confermare o no la decisione precedente* — Quindi affine di non rattenere il corso spedito della

causa coll' emettere inutilmente decisioni correttorie dell' altre, e sottoposte esse medesime ad esser corrette, e affine ugualmente di conservare per tutti i casi la dovuta maggiorità di numero di voti nella resoluzione ultima, che deve preponderare alle altre, convien distinguere se il risultato del secondo sperimento è, o no per confermare la decisione emessa dal primo turno. Se si prescriva — *doversi stare in decisis* —, ne susségua immediatamente la sentenza, dovendo il turno decidente pubblicare l'analoga decisione nel solito spazio di un mese successivo, nel caso soltanto però, che siasi mosso a decidere in quel senso da ragioni differenti da quelle, per cui si mosse il primo turno; in caso contrario basti la decisione già esistente. O il secondo turno è per revocare la decisione emessa dal primo turno, ed in tal caso, siccome questa revoca potrebbe pure essere appoggiata ad eguale, e forse anche minor numero di voti di quelli che concorsero a stabilire la decisione prima, specialmente se fu questa conforme al giudicato di prima istanza, sommandosi allora il voto del giudice *a quo* insieme con quelli del turno del tribunale di appello, perciò si dia luogo ad un terzo esperimento, nel modo

che sono per dire, il quale presenti il risultato della pluralità dei voti di tutto intiero il tribunale, e stabilisca un fondamento meno dubbio della sentenza definitiva. E perchè sarebbe anche in questo caso superfluo il pubblicare una decisione, e per evitare anche inutili pronuncie, dovrebbesi dal secondo turno rescrivere — *Differita al giorno..... e ne conosca l'intero tribunale* — Quindi nella seduta immediatamente susseguente si riproponga per l'ultima volta la causa, ammettendo soltanto un'ulteriore informazione a voce in vista specialmente di alcun giudice, che secondo i casi viene nuovo a conoscere dell'affare, e sulle difese medesime già distribuite, e sugli stessi documenti già prodotti, pronuncj l'intero tribunale, ossia si risponda per via di undici voti (escluso il ponente, che rimane nel caso quel medesimo che era nella precedente proposizione) al solito dubbio — *se si debba o no tener ferma la prima decisione* — Affermativa o negativa che nasca quindi la resoluzione, formi stato, e si emani subito la sentenza relativa, a cui tenga dietro nello spazio di un mese la decisione da pubblicarsi stampata. Con questo metodo in un corso di tempo assai breve (sedendo il tribunale una volta per setti-

mana) qualunque causa arriva al suo termine, subendo nel tribunale di appello due, ed anche tre proposizioni o esperimenti.

§. 6.

Del modo di stendere in iscritto le decisioni

Chiunque abbia fatto un qualche esercizio nell'officio di difensore o di giudice converrà, cred' io, meco facilmente, che è ben difficile e presso che impossibile di vedere posatamente e profondamente sviluppate le ragioni, su cui basi la resoluzione di una causa, se queste ragioni debbono venire esposte in una forma tale di dicitura, che tenendo continuamente il senso sospeso da cima a fondo, per via di quel gerundio *considerando* o di quel participio avverbialmente usato *attesochè*, non lascia mai riprender fiato, e urta, e stringe a venir quasi per via di salti colla massima celerità alla conclusione tanto chi scrive quanto chi legge. Un tal metodo a me sembra fatto a bella posta per non arrivare a toccar mai a fondo le cose, ma per tenersi leggieri e superficiali (4). È tanto vero, che questo sistema di emettere le ragioni di decidere serve assai male allo

scopo, che noi veggiamo tutto giorno giudici abilissimi principiare le loro decisioni con quella forma sospensiva, ma abbandonarla poi di seguito, affine di potere sviluppare con maggior chiarezza le loro idee, e allargare nei diversi rapporti la catena de' loro ragionamenti.

La decisione dee contenere succintamente, ma chiaramente narrato il fatto, donde trae origine la vertenza, e la narrazione del fatto vuolsi chiudere colla formula del dubbio che è stato discusso. Dee quindi susseguire la risposta, che per via ugualmente di formula il tribunale ha dato al dubbio stesso. Poscia si leggono esposte le ragioni, alle quali è stata appoggiata la risoluzione. Queste debbono essere estratte nella sostanza da'voti de' giudici decidenti, e voglionsi ordinare in modo che si presentino principalmente, e le prime, le più dirette e convincenti, e quindi quasi a corroborarle susseguano le altre meno forti per se stesse. Le decisioni debbono parlare in un tuono, che mostri ad un tempo la dignità del tribunale, a di cui nome si emanano, e la modesta maniera, dirò così, di portar giudizio in cose spesso discettabilissime, e nelle quali è pur anco tanto difficile, che tutti i giudici votanti sieno stati del mede-

simo sentimento. Oltre di ciò deve pur trasparire dal tutto insieme quella docilità, con cui il tribunale potrebbe ne' casi determinati, a cose nuovamente trattate ed esaminate, recedere dalla opinione abbracciata. Al quale effetto, specialmente rispetto alle prime decisioni, che sono sottoposte a subire un secondo esame, deesi destramente dall'estensore lasciare aperta, sia in diritto, sia in fatto, la strada, che nel caso di revoca dia campo ad una nuova e diversa decisione, che mentre con tutta solidità di ragioni revoca la decisione precedente, non rechi a questa oltraggio alcuno, ma le lasci intatta ed intera la sua dignità.

Il tuono adunque troppo sicuro, che usano talvolta i giudici nelle loro decisioni, talchè se gli senti sembra di udir parlare chi si crede infallibile, vuolsi affatto riprovare. Questa maniera può imporre agl' idioti, ma si presenta agli occhi di chi sente addentro nella materia come effetto di ingegno superficiale, e perciò facile a persuadersi, e contentarsi della sua opinione, appunto perchè sua; e sa pur anche un tal poco di esorbitante presunzione non tollerabile in alcuno, e nemmeno in chi siede ad amministrare la giustizia.

Conviene sommamente far uso di espressioni, che mentre mostrano e presentano la resoluzione abbracciata dal tribunale, sono però di una natura modesta come — *è sembrato, si è creduto* — ed altre simili, equivalenti alle latine — *videtur, visum est, arbitrati sunt judices ec.* — Nè debbono i giudici vergognarsi, o credere di perdere qualche cosa della loro stima in faccia al pubblico, se adoperano un linguaggio, che si vede pur usato da'sommi giureconsulti Romani, le sentenze de' quali adottate, e trascritte in quella medesima precisa forma, furono ordinate dalla suprema autorità Imperiale. e costituiscono il maggior corpo del nostro diritto, cioè i Digesti (5). Ma che più! Il fonte della giurisdizione e della legge mentre detta e impone ai sudditi le regole, onde governarsi debbono i loro diritti, usa anch' egli sovente le stesse modeste frasi da noi sopraccennate, come si riscontra in molti rescritti imperiali contenuti nel Codice Giustinianeo (6). Per lo che io credo, che riflettendo attentamente su questo particolare, qualunque giudice, che savio fosse, lungi dall' usurpare un linguaggio assoluto e fermo, quale sarebbe permesso a chi dimostrasse lo scioglimento di un problema nelle materie mattematiche, porrebbe anzi

molto studio e ponderazione in mitigare con espressioni gastigate e docili le sue assertive. Questo metodo è poi infinitamente necessario in quelle decisioni, che sono pure di loro natura sottoposte a revisione. L'onore, che i giudici debbonsi fra loro lo esige.

La dignità del tribunale decidente è ciò, che senza inutile fasto deve sempre aver davanti agli occhi l'estensore di una decisione. Le vane verbosità, che sono tanto incomode ne' difensori, sono affatto intollerabili nella bocca de' giudici. Chi scrive una decisione deve sfrondare, per così dire, ed escluder tutto ciò, che a comodo di causa è stato detto dai difensori nel corso della lite; deve egli andar sempre direttamente al sodo ed al midollo, emettere dignitosamente le ragioni di decidere, rispondere con eguale dignità e freddezza alle objezioni le più sostanziali della parte che soccombe. Il voler dir tutto, come è spesso un difetto grande ne' difensori, lo è poi, senza dubbio, sempre in bocca al tribunale. Quel perseguitare minutamente tutte le piccole osservazioni proposte, tutte le più ricercate difficoltà, dà l'idea di una certa meschinità di pensieri, di una certa vacillanza di cose, che non conviene punto alla dignità ed alla dottrina di un tribunale. Non mai

nemmen l'ombra del disprezzo si vegga apparire tra le frasi che si usano, rigettando le ragioni di una delle parti litiganti; non mai nemmeno l'ombra del disprezzo inverso i difensori; ma non mai ugualmente le lodi esorbitanti ed intempestive sulle difese da loro fatte. L' uno e l' altro linguaggio avvilisce ugualmente la maestà del tribunale.

Lo stile delle decisioni vuol' essere piano e semplice, non meno che pretto e purgato senza ricercatezza ed affettazione, qualunque ella sia la lingua in cui si scrivono. Siccome il testo del diritto civile è scritto in latino, così non disconviene punto, che le decisioni anche italiane latinizzino alquanto, specialmente per render con maggiore esattezza e precisione il valore delle parole originarie delle leggi. Così cred' io lodevole l'ornare con giudiziosa parsimonia la dicitura delle decisioni con qualche testo preciso, e faciente al caso, tratto dal corpo del diritto. Così pure conviene, che o tutte, o la maggior parte delle proposizioni emesse in diritto sieno corredate di opportune citazioni, perchè sta troppo bene, che un tribunale parli sempre all' appoggio delle leggi e dell' autorità. Superfluo per altro, ed inopportuno è certo il riportare queste autorità stesse

per esteso, ma voglionsi citare, siccome suol dirsi, in secco. È questo un errore di alcuni estensori di decisioni, che sembra abbandonino le parti di giudice, e vestano quelle di difensore, poichè siccome il difensore dovendo persuadere chi dee giudicare, che le sue assertive in diritto sono vere e ricevute nel foro, e che le autorità, che cita, parlano veracemente nel senso, in cui esso le propone, è obbligato a corredare e trascrivere per intero le autorità che allega, così questi estensori mentre parlando a nome del tribunale, che come interpetre della legge fa autorità per se stesso, non sono talvolta tenuti a giustificare coll' opinione altrui le loro proposizioni, e molto meno a mostrare, che quanto citano suona veramente in quel senso, per cui se ne valgono, operano male a proposito ed intempestivamente, molto impinguando le decisioni di squarci di autori riportati estesamente; giacchè questo metodo non serve che a render prolisse troppo e nojose le decisioni, pregio principale delle quali è la concisione. Del pari intempestivo e improprio delle decisioni è il lungo dissertare in diritto, appartenendo ciò non ai decidenti, che devono sempre stare inerenti al caso in disputa, e alle semplici regole applicabili al me-

desimo, ma bensì ai cattedratici, agli accademici, ed ai trattatisti.

Ammette certo lo stile in questo genere di cose anche qualche fiore, ma usato discretamente, e tale, che non adombri punto la dignità che conviensi al linguaggio del tribunale, e che sappia anzi sempre alquanto di giurisprudenza, e non devii affatto l' attenzione di chi legge dallo scopo e dalla sostanza della decisione consistente nel punto, che ha colpito la resoluzione del tribunale, punto intorno al quale, quasi su perno, debbe raggirarsi, senza allontanarsene mai, la decisione tutta intera.

Ma io forse più per allettamento, che provo in seguire il mio genio, riflettendo e scrivendo su questi particolari, che per bisogno che ve ne sia, mi sono trattenuto anche troppo a ragionare del modo di stendere le decisioni. Ho detto, *che per bisogno che ve ne sia* — giacchè di decisioni scritte nella guisa fin qui mostrata noi abbiamo pure esempj magistrali nelle decisioni della Ruota Romana. Perlochè se è vero, come è verissimo, che gli esempj valgono assai più de' precetti, la lettura di quelle classiche decisioni varrà infinitamente a chi deve scriverne, onde prendere, e far sua propria quella maniera, e quel-

lo stile, che tanto conviensi alla dottrina ed alla dignità di un tribunale.

§. 7.

Delle sentenze, e della cosa giudicata

Ella è cosa opportunissima al sollecito disbrigo delle cause l'emanare colla regolarità da me sopraccennata senza il menomo ritardo le decisioni, e respettivamente anche le sentenze, sebbene una delle parti litiganti sia in contumacia. Che anzi tal contumacia, non solo dalla mancanza di atti di cancelleria, ma vorrei si deducesse ancora dalla mancanza di difesa davanti il tribunale, siccome usa la Ruota Romana. Del resto poi la sentenza altro non deve essere, che la pronuncia emessa in un modo ben differente dalla decisione, in un modo cioè positivo ed assoluto. Vuolsi la sentenza, che solo dee contenere la parte dispositiva del giudicato, munire dell'impronta la più maestosa, e la più assicurante, col darle principio per via dell'invocazione di Dio giudice supremo ed infallibile, e col pubblicarla espressamente a nome e per l'autorità del sommo Imperante. Questo apparato esteriore di religione e di

maestà, che altri crede poter disprezzare ed omettere, giova pur tanto a mantenere in faccia al popolo la dignità de' tribunali, ed ispirare ne' cittadini fiducia, e sicurezza inverso chi siede a rendere altrui ragione.

Il moltiplicare, e ripetere le sentenze in gran numero, non porta sicuramente ad ottenere il vero ed il retto assoluto, che è fuori della sfera, a cui si estendono le menti umane. Bisogna dunque contentarsi di una certa maggior probabilità, di una certa meno dubbia verosimiglianza. I giudici sono uomini, ed umanamente debbono operare, soggetti ad errori ed equivoci. Un corso di giudizio limitato e discreto basti; e giova pur meglio cogliere il vantaggio non dubbio del disbrigo e della sollecitudine. Varie sono state nel foro le teorie sullo stabilire quando rapporto al numero di più sentenze proferite sullo stesso soggetto debba dirsi finita la lite, e dar luogo a ciò che chiamasi regiudicata. L' equità in gran parte mal' intesa apriva su questo particolare la strada quasi all' infinito. Altri sistemi indussero, che due sentenze conformi fra loro facessero stato. Altri diedero questa forza ed efficacia anche ad una sola sentenza emanata in seconda istanza, sebbene revocatoria della prima. Io

stimo, che in ciascuno di questi metodi sia difetto per la troppa prolissità, o per la troppo precipitazione de' giudizj. Nel mio sistema io adotto volentieri, che la sentenza del tribunale di appello faccia stato, sebbene difforme da quella del tribunale di prima istanza; ma questa seconda sentenza, mentre ella è *una* materialmente, è per altro il resultato per lo meno di due esperimenti successivi, a cui si è dato luogo in due diversi turni nel tribunale di appello. Donde ne segue che mentre ottenghiamo noi così la speditezza de' giudizj, evitiamo per altro la precipitanza; e mentre abbiamo la maturezza della Ruota Romana, non già per via di troppo replicate proposizioni, e di moltiplicità di pronuncie, ma per via di doppie decisioni posatamente emanate, evitiamo la prolissità, a cui dà adito il metodo di quel tribunale (7).

È inevitabile, ed è necessarissimo, che si faccia luogo in qualche caso al rimedio straordinario, per cui si sottoponga a revisione un giudicato, che ha già percorso tutti i gradi di giurisdizione. È strano il credere che qualunque sia il sistema giudiciario, si possa far di meno dell'uso di questa facoltà suprema, che emanando immediatamente dal sommo Imperante suole affidarsi per l'ap-

plicazione alla saviezza di un magistrato superiore. Questo potere, il di cui esercizio sarà sempre necessario finchè i tribunali saranno composti di uomini, come è medicina salutevolissima ne' casi, in cui la giustizia ne reclami l' applicazione, così diviene peste e veleno a gran danno e sconvolgimento dell' amministrazione della giustizia medesima, se se ne abusi. La difficoltà somma, il sommo interesse sta nel saviamente concedere questo rimedio, nel che la legge dee precisare le cose più che sia possibile. Il resto dipende da' lumi e dalla prudenza del magistrato, a cui viene affidato tanto potere. Non entro in ispecialità su questo particolare, ma è certo che la sola aperta violazione della legge deve dar luogo ad un rimedio, che devia dal corso ordinario della distribuzione della giustizia. Ciò che non voglio omettere in questo proposito si è, che ne'casi di concedere la revisione di un giudicato, vuolsi la nuova e definitiva pronuncia emettere dal magistrato stesso, che accorda il beneficio, affine di evitare delle incongruenze e delle contradizioni, che altrimenti possono con facilità nascere.

fra' difensori, e con breve pubblica discussione, e tutto ciò nello spazio di quattro giorni, duranti i quali i giudici studiano frattanto la causa unitamente a' loro assessori, co' quali e ponderando e discutendo fissano finalmente, ajutati da' loro voti consultivi, il voto decisivo, che stendono in iscritto; radunarsi poscia nel quinto giorno il tribunale, proporre ciascuna causa, e trarre dalla pluralità de' voti il risultato; nel caso di parità di voti ampliare il turno da *quattro* a *sei*, e avvenendo nuova uguaglianza da *sei* a *sette;* nata la prima resoluzione, emettersi nel corso di un mese e stamparsi la decisione, quindi riproporsi in turno diverso e composto di *sei* giudici la causa, per seguir poi lo stesso ordine tenuto nella proposizione prima; se la nuova risoluzione sia conforme alla precedente, pubblicarsi immediatamente la sentenza definitiva, che sarà susseguita dall' analoga decisione solo nel caso, che i motivi del secondo turno decidente sieno diversi da quelli, per cui si mosse il turno primo; se la nuova risoluzione sia difforme dalla prima, darsi luogo ad un terzo ed ultimo sperimento, in cui voti tutto il tribunale, escluso il ponente, e così in numero di undici voti; dovere questa terza definizione essere

seguita senza intervallo dalla sentenza, a cui tengano dietro i motivi stesi in una decisione da pubblicarsi dentro un mese successivo; questa sentenza ultima conforme o difforme, che ella sia da quella di prima istanza, dover formare stato (8), e non dar luogo se non al rimedio straordinario della revisione da accordarsi in casi rarissimi e di manifesta ingiustizia dal Principe per l' organo della magistratura massima, la quale debbe pure pronunciare definitivamente sulla causa, che ha stimato aver bisogno di essere nuovamente esaminata; il segreto il più inviolabile dover coprire non meno le opinioni de' giudici mentre si trattano e si studiano le cause, che i loro voti, allorquando si decidono.

Questo sistema, del quale ho qui enunciato con breve tratto lo spirito e l'andamento, e di cui sarebbe per avventura altrettanto superfluo, quanto, per verità facile e piano, descrivere e precisare nella loro specialità le parti tutte, e darne, per così dire, misurato l' ordine in tempo e in modo, questo sistema, dico, fa sì, che vengano nella giudicatura civile stabilite e tenute ferme le massime di giurisprudenza regolatrice de' diritti e degli interessi de' cittadini; toglie ed allontana per quanto è possibile da'collegj de' giu-

dici l'occasione d'insinuarvisi passioni private, ed individuali, nascenti da intempestiva emulazione, e da ostentazione male intesa, e rimuovendo così ogni ragione di dissidj fra loro, gli riunisce e gli lega a formar quasi un sol animo, ed una sola volontà, siccome formano un solo corpo morale. Oltre di ciò, pone in sicuro, mediante in ispecie il conveniente segreto, la libertà dei tribunali, e concilia loro in faccia del popolo fiducia e venerazione; e d'altronde obbliga i tribunali stessi a rendere esatta e pubblica ragione del loro giudicato in un modo degno della loro dottrina e maestà. Rafforza inoltre ciascun giudice di abili e vegeti collaboratori, e forma al tempo stesso quasi un vivajo di ottimi giudici per l'avvenire. Accelera in fine sommamente, sì pel modo di giungere con ispeditezza alla decisione, e sì pel limitato numero delle sentenze, l'amministrazione della giustizia non precipitata, ma unita a tanto tempo ed a tanta ponderazione, quanta è sicuramente bastante alla piena cognizione, ed alla retta definizione di qualunque siasi vertenza civile.

FINE

NOTE DEL CAPITOLO TERZO

(1) La Ruota Romana ha questa graode prerogativa, e l'esercita eol celebre reseritto — *Placere de concordia* —.

(2) Tala designazione di turno vieoe a precisarsi per se stessa volta per volta ehe una eausa viene dal soceumbente portata al tribunale di appello. Egli sceglie a suo piacimento il ponente, e i quattro giudici, che sedendo in cerchio seguono progressivamente a sinistra del ponente medesimo, formano il turno ordioario. lo easo di ampliazione, si seguita pel medesimo verso ad aggiongere gli altri, e allorchè si muta il turno, l'ultimo votante nella proposizione precedente diviena il ponente della eausa, e così il nuovo torno si forma dietro a lui girando sempre il tribunale di appello a guisa di ruota nel medesimo senso. Così i turni si formano, e s' iotraleiano mirabilmente varianti senza disordine veruoo. È lo stile della Sacra Ruota Romaoa.

(3) Beo s' iotende, che per uno spazio di giorni precisato dalla legge regolatrice della procedura, e aotecedente alla proposizione della causa, vuolsi ehiuso il processo in maoiera ehe ooo sia dato di fare in seguito atti ulteriori, poichè altrimenti noo saranno i giudiei mai io grado di fissara con sicurezza il loro esame sulla questiona proposta; giacchè si troverauno esposti a vadere da uo momento all'altro cangiarsi sotto gli occhi lo stato delle cose.

(4) Più disconviene questo uso là dove ristringeudosi i *considerandi* alla parte motiva, o sia ad acceonare semplicemente la ragione di decidere, lasciano per lo più, ehe il fatto, da eui nasce pure il diritto, sia tessoto da'difensori nelle così dette — *Narrative* —.

(5) Ella è tale la scieoza del diritto per la sua natura ed indole aveote per soggetto cose morali, e per l' ambiguità, ehe presenta necessariamente l'esama delle azioni umane ne' rapporti di giosto ed ingiusto, e più per la discrepanza, in che su questi particolari son pure andati, fissaudo regole e precetti, coloro, i quali si sono maggiormente occupati della scienza stessa, ehe i più pro-

fondi e più famosi giusperiti hanno dovuto sovente usare un linguaggio, che come mostra chiaramente qual' è la loro opinione, mostra però al tempo stesso, che tale opinione non lascia di essere la conseguenza di illazioni fondate sul più probabile, e più verosimile, ed è però ben lontana da una certezza assoluta. Quindi è che veggiamo i Giureconsulti Romani usar le parole e le frasi — *videtur, non dubitari videtur, puto, existimo, arbitror verius, proprius est, melius est dicere, magis est* —, ed altre simili *Papinianus in L. sumptus* 62. *ff. De leg. et fideicom.* 1. *et in L. cum pater* 77. §. 19. *ff. de Leg. et Fideicomm.* 2. *Quint. Muc. Scævola in L. Quo tutela* 73. §. 2. *ff. de reg jur. Proculus. in L. si scripsisset.* 46. *ff. De Leg. et Fideicom.* 2. *Neratius in L. si hæredes.* 124. *ff. de leg. et. Fideicomm.* 1. *Celsus in L. Quod. Nerva* 32. *ff. mandati vel contra et in L. Si ancillas.* 63. *ff. De leg. et Fideicomm.* 1. *Pomponius in L. Statu liberum.* 11: *ff. De leg. et Fideicomm.* 2. *Terentius Clemens in L. Delata* 151. *ff. De verbor. significat. Africanus in L. Si servus.* 108. §. 2. *ff. De leg. et Fideicomm.* 1. *Marcellus. in L. Cum patronus.* 28 *ff. de leg. et Fideicomm.* 2. *et in L. si quis.* 67. *ff. de solutian. et liberation. Cerbid. Scævola in L.* 31. *ff. Quando dies legat. vel Fideicomm. ced. Florentinus in L. Coràm.* 209. *ff. de verbor. signif. Cajus in L. Sicut codicilli* 11. *ff. Testamen. quem. aperian., et in L. cum de moda* 11. *ff. De Donation. Venulejus in L. Licet* 44. *ff. de liberal. caus. Ulpianus in L. Pomponius* 43. *ff. de acquir. damin. Paulus in L. Ab exheredati* 126. *ff. De leg. et Fideicomm.* 2. *Marcianus in L. Licet* 12. *ff. ut legat. seu Fideicom. servan. caus. caveat. Modestinus in L. Omnia* 22 *ff. de leg. et Fideicom.* 2.

(6) Così gl' Imperatori nei loro rescritti usarono le espressioni — *Videtur; magis convenit; possunt videri etc. etc.* — *Antoninus in L. Si testator.* 2. *Cod. De his. qui sibi adscrib. in testam Severus et Antoninus in L. Ob debitum* 1. *Cod. ad L. Iul. de vi publ. vel priv. Alexander in L. secundum.* 4. *Cod. De contrahen. et commit. stipul. Gordianus in L. In copulandis* 8. *Cod. De Nuptiis. Decius in L. Dotis tuæ Cod. de jur dot. Valerian et Gallien in L. Cum Magistratus.* 4. *Cod. Quando provocare est necesse. Aurelianus in L. Cum in te* 6. *Cod. De Donation. ante nupt. Diocletianus et Maximianus in L. Minorum. Cod. in quib. caus. restit. et in LL. Si eo tempore* 6. *et Creditricem* 7. *Cod. de remission. pignor. Constantinus in L. unic. Cod. de mulierib. quæ se propr. serv junxer. Valentinianus,*

Theodosius et Arcadius in L. Senatores 8. *Cod. De incolis, et ubi quis domic. Zeno in L. Non videtur* 9 *Cod. de in integr. rest. minor. Iustinianus in L. Solita providentia* 11. *Cod. de remission. pignor.*

(7) *Si rifletta che queste cose furono scritte prima che nella Ruota Romana fossero introdotte le riforme, che vi esistono oggi.*

L' EDITORE

(8) Non intendo già, che le cause tutte vertenti in materie civili debbano in grado di appello subire il treno di proposizioni e di resoluzioni da me designato. No; la legge regoli il più sollecito corso delle cause di piccola entità, e determini il valore ed il merito delle cause maggiori. Così vi sono cause, che per la loro natura esigono una più celere resoluzione definitiva. Tali sono le cause commerciali. Rispetto a queste, che vogliono per altro precisarsi con tutta esattezza ne' loro rapporti e qualità, gioverebbe sottoporle al secondo stadio di giurisdizione nel tribunale di appello per via di una sola proposizione in un turno assai esteso e dispari, quale è quello di sette votanti, di maniera che alla celerità massima si unisse il maggior grado possibile di presuntiva giustizia. La sentenza dovrebbe pubblicarsi il giorno stesso della resoluzione, e così nel corso di giorni 5 la causa sarebbe assolutamente terminata in appello. In quanto ai motivi gioverebbe, rapporto a materie commerciali, rilasciare al savio arbitrio de' decidenti di aggiungerli uniti al testo della sentenza, o di emetterli separati e distinti nelle cause soltanto più gravi e più disputabili, e ciò nello spazio di giorni 15 dal dì della pronunciata sentenza.

INDICE

ERRATA			CORRIGE
Pag. 81.	vers. 13.	della disputa altrui, si	della disputa, altri si
» 94.	» 9.	Se si prescriva	Se sì, si rescriva
» 102.	» 19.	intempestivamente, molto	intempestivamente molto,

